



Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

**Progetto di Governo Societario
del Gruppo Banco Desio**

(dicembre 2025)

INDICE

1	SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE	7
2	CONTESTO NORMATIVO	8
2.1	FONTI NORMATIVE.....	9
3	STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL GRUPPO	10
3.1	AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	12
3.2	CAPITALE SOCIALE E ASSETTI PROPRIETARI	15
3.3	ASSEMBLEA E DIRITTI DEGLI AZIONISTI	16
3.4	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE E PRESIDENTE – PRESIDENTE ONORARIO	18
3.4.1	Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione	18
3.4.2	Attribuzioni	24
3.4.3	Presidente del Consiglio di Amministrazione	29
3.4.4	Presidente Onorario	31
3.5	COMITATI ENDOCONSILIARI.....	31
3.6	ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)	38
4	SISTEMA DELLE DELEGHE	39
4.1	Lineamenti generali.....	39
4.2	Comitato Esecutivo – Amministratore Delegato – Direttore Generale - Vice Direttore Generale – Esponente Responsabile dell'Antiriciclaggio	40
4.2.1	Comitato Esecutivo.....	40
4.2.2	Amministratore Delegato	41
4.2.3	Direttore Generale	41
4.2.4	Vice Direttore Generale	42
4.3	Esponente Responsabile per l'Antiriciclaggio	42
4.4	Comitati Gestionali	44
5	SISTEMI DI INCENTIVAZIONE E REMUNERAZIONE	46
6	GESTIONE CONFLITTI DI INTERESSI	47

7	SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	49
7.1	Caratteristiche generali del Sistema dei Controlli del Gruppo BDB	49
7.2	Ruolo degli Organi Societari	50
7.2.1	CDA.....	51
7.2.2	Comitato per il Controllo sulla Gestione	51
7.2.3	Comitato Rischi e Sostenibilità.....	52
7.2.4	Amministratore Delegato e/o Direttore Generale.....	53
7.3	Ruolo dei Comitati Gestionali.....	53
7.3.1	Comitato di Coordinamento delle Funzioni di Controllo (CCFC)	53
7.3.2	Comitato Gestionale Rischi (CGR).....	54
7.4	Le funzioni aziendali di controllo	54
7.4.1	Internal Audit ("Chief Audit Officer o "CAE")	54
7.4.2	Risk Management ("Chief Risk Officer" o "CRO")	54
7.4.3	Compliance&AML ("Chief Compliance & AML Officer" o "CCO")	55
7.5	Altre funzioni di controllo	56
7.5.1	Dirigente Preposto	56
7.5.2	ODV 231	58
7.5.3	Revisione legale dei conti	58
7.5.4	Whistleblowing e Recovery	59
7.6	PROCESSO DI INFORMATIVA FINANZIARIA – SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI E DI CONTROLLO INTERNO IN RELAZIONE AL PROCESSO DI INFORMATIVA FINANZIARIA	59
7.7	NORMATIVA INTERNA DI RIFERIMENTO E FLUSSI INFORMATIVI	61
8	GRUPPO BANCARIO - ENTITÀ RILEVANTI	63
9	ALLEGATI.....	68
9.1	ALLEGATO 1: ORGANIGRAMMA BANCO DESIO	68

DEFINIZIONI E GLOSSARIO:

I termini e le espressioni riportati con lettera maiuscola hanno il significato ad essi attribuito nel presente paragrafo o, se definiti altrove nel presente documento, in tale altra sede

Alta Direzione: comprende, di norma, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale e il/i Vice Direttore/i Generale/i (ove nominati)¹

CEO: il principale responsabile della gestione dell'impresa

AML: acronimo di *Anti Money Laundering*

Autorità di Vigilanza: Banca d'Italia e/o Consob a seconda del caso

Banco Desio o Banca o Capogruppo o anche **Società:** Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

CCG o Comitato per il Controllo sulla Gestione: il Comitato per il Controllo sulla Gestione di Banco Desio secondo quanto previsto dal presente Progetto

CdA o Consiglio di Amministrazione o Consiglio: il Consiglio di Amministrazione di Banco Desio secondo quanto previsto dal presente Progetto

CE o Comitato Esecutivo: il Comitato Esecutivo di Banco Desio secondo quanto previsto dal presente Progetto

CN o Comitato Nomine: il Comitato Nomine di Banco Desio secondo quanto previsto dal presente Progetto

Codice Civile: il R.D. n. 262 del 16 marzo 1942 e s.m.i.

Codice di Corporate Governance o Codice CG: il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate del gennaio 2020, approvato dal Comitato per la Corporate Governance

COPC o Comitato Operazioni con Parti Correlate: il Comitato Operazioni con Parti Correlate di Banco Desio

CR o Comitato Remunerazione: il Comitato Remunerazione di Banco Desio secondo quanto previsto dal presente Progetto

¹ Per “Vice Direttore Generale” si intendono, nel presente Progetto di governo societario, l’eventuale Vice Direttore Generale o, se in numero superiore a uno, i Vice Direttori Generali tempo per tempo nominati.

CRD IV: la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, e s.m.i.

CRS o Comitato Rischi e Sostenibilità: il Comitato Rischi e Sostenibilità di Banco Desio

Data del Progetto di governo societario: la data di approvazione del presente Progetto da parte del Consiglio di Amministrazione di Banco Desio intervenuta in data 11 dicembre 2025

Dirigenti con responsabilità strategiche o DIRS: il Direttore Generale e il/i Vice Direttore/i Generale/i di Banco Desio tempo per tempo in carica (ove nominato/i) e gli altri soggetti così definiti ai fini delle politiche di remunerazione adottate da Banco Desio

Dirigente Preposto: il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Banco ai sensi del TUF

Disposizioni di Vigilanza: la Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e s.m.i.

Euronext Milan: il mercato regolamento Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Esponenti: gli Amministratori, il Direttore Generale e il/i Vice Direttore/i Generale/i (ove nominati), tempo per tempo in carica

FAC: le Funzioni Aziendali di Controllo di Banco Desio, ossia le Funzioni di *internal audit*, *risk management*, *compliance*, *antiriciclaggio*, e convalida interna

Gruppo: il Gruppo bancario come definito dal TUB facente capo alla Banca

ICAAP: acronimo di *Internal Capital Adequacy Assessment Process*

ICT: acronimo di *Information and Communication Technology*

ILAAP: acronimo di *Internal Liquidity Adequacy Assessment Process*

MAR o Market Abuse Regulation: il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato e s.m.i.

ODV: l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.

Progetto di governo societario o Progetto: il presente progetto di governo societario relativo al Gruppo, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza

RAF: acronimo di *Risk Appetite Framework*

RAS: acronimo di *Risk Appetite Statement*

Società Controllate: indica, congiuntamente, Fides S.p.A., Desio OBG S.r.l., Dinamica Retail Agenzia in attività finanziaria S.r.l.²

Statuto: indica lo statuto di Banco Desio come risultante dalle proposte di modifiche statutarie strumentali e connesse all'adozione del modello di amministrazione e controllo "monistico" (c.d. *one-tier*) secondo quanto indicato nel presente Progetto

TUB o Testo Unico Bancario: il D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 e s.m.i., in vigore alla Data del Progetto di governo societario

TUF o Testo Unico della Finanza: il D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e s.m.i., nella versione in vigore e applicabile alla Data del Progetto di governo societario

² Alla Data del Progetto di governo societario si è perfezionato l'*iter* di fusione per incorporazione di Dinamica Retail S.p.A. in Fides S.p.A. La data di efficacia giuridica della fusione è stata il 6 dicembre 2025.

1 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Progetto di Governo Societario ha lo scopo di chiarire le motivazioni alla base della scelta del modello di amministrazione e controllo, nonché di descrivere gli assetti statutari e di organizzazione interna di Banco Desio risultanti dall'adozione di tale modello, ai sensi di quanto richiesto dalle Disposizioni di Vigilanza, Titolo IV, *"Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi"*, Capitolo 1, *"Governo Societario"*.

Il presente Progetto di Governo Societario, redatto a livello consolidato, rappresenta le ragioni che rendono il modello di amministrazione e controllo prescelto il più idoneo ad assicurare l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli e illustra le specifiche scelte relative alla struttura organizzativa, ai diritti degli azionisti, alla struttura finanziaria, alle modalità di gestione dei conflitti di interesse. Con riferimento alla Capogruppo, il Progetto descrive altresì le modalità di raccordo tra gli organi e le funzioni aziendali delle diverse componenti del Gruppo, con particolare focus sui profili attinenti al sistema di governo dei controlli e, per tutte le Società Controllate, fornisce evidenza degli assetti organizzativi adottati per quanto rilevi ai fini della direzione e coordinamento del Gruppo. La profondità dell'analisi per le Società Controllate è graduata in applicazione del principio di proporzionalità e di specifici criteri che considerano profili di natura dimensionale/ organizzativa o collegati alla rischiosità apportata dalle singole società del Gruppo.

Il Progetto, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, è stato redatto nel contesto della proposta di adozione del sistema di amministrazione e controllo "monistico" (c.d. *one-tier*) che sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti di Banco Desio (unitamente alle proposte di modifica dello statuto sociale di Banco Desio strumentali e connesse all'adozione di detto sistema) subordinatamente all'accertamento da parte di Banca d'Italia, ai sensi degli artt. 56 e 61 del Testo Unico Bancario, del fatto che le modificazioni statutarie proposte non contrastino con una sana e prudente gestione. Le predette modifiche statutarie avranno efficacia dalla data di rinnovo degli organi sociali attualmente in carica.

Il presente Progetto di Governo Societario illustra quindi le modifiche all'assetto organizzativo e amministrativo nonché al sistema di controlli interni, previste in ragione della proposta di adozione del sistema di amministrazione e controllo c.d. "monistico" deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Banca dell'11 dicembre 2025 previo parere favorevole del Collegio Sindacale³. Nelle predette date, è stato quindi approvato, per quanto di rispettiva competenza, il presente Progetto di Governo Societario, anche ai fini della presentazione dello stesso a Banca d'Italia ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza.

Il presente Progetto viene aggiornato e sottoposto alla Banca d'Italia, secondo quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza.

³ La Funzione Compliance della Banca ha altresì rilasciato il proprio parere di conformità.

Le Società Controllate dovranno recepire – per quanto sopra – il presente Progetto mediante delibera dei propri organi societari competenti, portando detto recepimento a conoscenza della Capogruppo.

2 CONTESTO NORMATIVO

Ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, efficaci assetti organizzativi e di governo societario costituiscono, per tutte le imprese, condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali; ciò riveste particolare rilievo per le banche in ragione delle caratteristiche specifiche dell'attività bancaria e degli interessi pubblici tutelati dall'ordinamento. In particolare, gli assetti organizzativi e di governo societario delle banche, oltre a rispondere agli interessi dell'impresa, devono assicurare condizioni di sana e prudente gestione, che costituiscono obiettivo essenziale della regolamentazione e dei controlli di vigilanza.

In tale contesto, le Disposizioni di Vigilanza demandano all'impresa bancaria la definizione, sulla base di un'attenta valutazione delle specifiche caratteristiche aziendali, di un assetto di governo societario che sia idoneo ad assicurare l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli. In particolare, è facoltà delle banche definire, sulla base di un'approfondita autovalutazione, il modello in concreto più idoneo ad assicurare il predetto obiettivo, scegliendo fra i tre modelli (*i.e.* tradizionale, dualistico e monistico) previsti dalle previsioni del Codice Civile, come integrate dalle medesime Disposizioni di Vigilanza, tendendo conto, in particolare, dei seguenti elementi: la struttura proprietaria e il relativo grado di apertura al mercato del capitale di rischio; le dimensioni e la complessità operativa; gli obiettivi strategici di medio e lungo periodo; la struttura organizzativa del gruppo. Quanto sopra, avendo anche presenti i costi connessi con l'adozione e il funzionamento del sistema prescelto.

Al riguardo, le stesse Disposizioni di Vigilanza evidenziano come i modelli *c.d.* alternativi al tradizionale (*i.e.* monistico e dualistico) possono anche rispondere alle esigenze di banche che operano in misura rilevante sui mercati internazionali, o con forte propensione all'innovazione, anche in ambito di *governance*, e al dialogo con investitori e *stakeholder* internazionali, in cui tali modelli sono maggiormente conosciuti, nonché in presenza di fattori o eventi straordinari che costituiscono momenti di discontinuità nella vita della società (*es.* aggregazioni, mutamenti nell'assetto di controllo).

In ogni caso, il modello adottato dall'impresa bancaria deve essere coerente con le strategie aziendali di lungo periodo.

In tale contesto, il Codice di Corporate Governance, cui la Banca aderisce, ribadisce come sia competenza dell'organo di amministrazione definire il sistema di governo societario più funzionale allo svolgimento dell'attività dell'impresa e al perseguimento delle sue strategie, tenendo conto dell'autonomia che l'ordinamento riconosce alle imprese in tale ambito. Ai sensi del Codice di Corporate Governance è quindi compito

del CdA valutare e promuovere le modifiche opportune al sistema di governo societario, sottoponendole all'Assemblea degli Azionisti (quando di competenza).

In particolare, qualora ritenuto necessario per definire un sistema di governo societario più funzionale alle esigenze dell'impresa, il Consiglio di Amministrazione elabora motivate proposte da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti in merito, tra l'altro, alla scelta e alle caratteristiche del modello societario, tradizionale, monistico ("one-tier") ovvero dualistico ("two-tier").

2.1 FONTI NORMATIVE

Le principali fonti normative che disciplinano il Progetto di Governo Societario e regolano il sistema di amministrazione e controllo di Banco Desio in esso descritto, nonché le scelte operate dalla Banca a tal fine, sono le seguenti:

- l'art. 53, comma 1, lett. d), del Testo Unico Bancario, che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il compito di emanare disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione;
- l'art. 56 del Testo Unico Bancario, che dispone come la Banca d'Italia accerti che le disposizioni degli statuti delle banche non contrastino con i principi di sana e prudente gestione;
- gli artt. 60 e 61 del Testo Unico Bancario, che disciplinano il gruppo bancario;
- l'art. 67 del Testo Unico Bancario, che, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, la facoltà di impartire alla capogruppo bancaria, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o i suoi componenti, aventi ad oggetto il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni;
- le Disposizioni di Vigilanza e le disposizioni in esse richiamate;
- la CRD IV;
- *EBA: Guidelines on internal governance under Directive 2013/36/EU* (EBA/GL/2017/11 del 26 settembre 2017 e successivi aggiornamenti);
- *Joint ESMA and EBA Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders under Directive 2013/36/EU and Directive 2014/65/EU* (EBA/GL/2017/12 e successivi aggiornamenti);

- BCE: *Guide to fit and proper assessments*, maggio 2018 e successivi aggiornamenti;
- il Codice Civile (e, in particolare, gli artt. 2409-sexiesdecies e ss. e le disposizioni da essi richiamate);
- il Testo Unico della Finanza (e, in particolare, la Parte IV, Titolo III, Sezioni VI-bis e V, nonché le disposizioni ivi richiamate e le relative disposizioni attuative);
- il Codice di Corporate Governance;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 in materia di requisiti degli esponenti bancari (il "**Decreto MEF**").

Tra le fonti normative interne si segnalano, in particolare, le seguenti:

- il Regolamento Interno Organi Aziendali;
- il Regolamento di Autovalutazione degli Organi Sociali di Gruppo;
- il Regolamento di Direzione e Coordinamento di Gruppo;
- la Policy per la promozione della diversità e della inclusività;
- la Policy in materia di Shareholders Engagement;
- la Policy di Coordinamento e dei flussi informativi del Sistema dei Controlli Interni;

3 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL GRUPPO

Alla Data del Progetto di governo societario, Banco Desio è la capogruppo dell'omonimo gruppo bancario, ai sensi degli artt. 60 e 61 del TUB, che, alla stessa data, comprende le seguenti società (i.e. le Società Controllate).

Banco Desio e della Brianza S.p.A.	Banca capogruppo
---	------------------

Fides S.p.A.	Società finanziaria, iscritta all'albo unico ex art. 106 TUB tenuto dalla Banca d'Italia, controllata (100%)
Desio OBG S.r.l.	Società veicolo per l'emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite ("Covered Bond") controllata direttamente (60%)
Dinamica Retail Agenzia in attività finanziaria S.r.l.	Società controllata indirettamente tramite Fides S.p.A.

Il seguente grafico illustra la struttura del Gruppo alla Data del Progetto di governo societario.



Per ulteriori informazioni in merito alle Società Controllate ritenute rilevanti dalla Banca ai fini del presente Progetto, si rinvia al successivo paragrafo 8.

Banco Desio esercita attività di direzione e coordinamento sulle Società Controllate secondo le vigenti disposizioni dell'ordinamento bancario, nonché ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile. A tal fine è stato adottato un apposito "Regolamento di Direzione e Coordinamento di Gruppo" che disciplina la materia in modo organico.

Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A. ("**Brianza Unione**" o la "**Capogruppo CRR**"), società finanziaria avente quale oggetto prevalente la gestione della partecipazione di controllo nel Banco Desio, è il soggetto che esercita il controllo sul Banco stesso secondo le norme applicabili (art. 2359 codice civile e art. 23 TUB).

Essa, tuttavia, per espressa previsione statutaria, non esercita attività di direzione e coordinamento su Banco Desio e sulle Società Controllate, né in base alla normativa bancaria, né in base a quella civilistica. Brianza Unione non risulta detenere altre partecipazioni⁴.

3.1 AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Tenuto conto delle responsabilità in capo rispettivamente al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea in merito alla scelta del modello di amministrazione e controllo, il Consiglio di Amministrazione di Banco Desio in data 11 dicembre 2025, previo parere favorevole del Collegio Sindacale rilasciato il 10 dicembre 2025⁵, ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti l'adozione del sistema di amministrazione e controllo "monistico" (*one-tier*) e le modifiche allo statuto sociale di Banco Desio connesse all'adozione di detto sistema, il tutto subordinatamente al rilascio da parte di Banca d'Italia del provvedimento di accertamento previsto dagli artt. 56 e 61 del Testo Unico Bancario.

Tale modello prevede che le funzioni di amministrazione e di controllo siano esercitate, rispettivamente, dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato per il Controllo sulla Gestione (costituito all'interno del CdA), entrambi nominati dall'Assemblea degli Azionisti.

⁴ Ai sensi degli artt. 11 e 99 del Regolamento UE n. 575/2013 (CRR) Brianza Unione è tenuta, attualmente, all'inoltro delle segnalazioni di vigilanza prudenziale (cd. COREP) e statistiche (cd. FINREP) su base consolidata, venendo qualificata dalla Banca d'Italia come "Capogruppo CRR". Brianza Unione ha peraltro incaricato Banco Desio con apposito accordo di servizio per l'espletamento di alcune attività concernenti la predisposizione e all'inoltro delle segnalazioni.

⁵ La Funzione Compliance della Banca ha altresì rilasciato il proprio parere di conformità. Il parere del Collegio è stato formalizzato in data 12 dicembre 2025

Ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, le banche che scelgono quale modello di *governance* il sistema c.d. "monistico" devono adottare idonee cautele – statutarie, regolamentari e organizzative – volte a prevenire i possibili effetti pregiudizievoli per l'efficacia e l'efficienza dei controlli derivanti dalla compresenza nello stesso organo di funzioni di amministrazione e controllo.

Gli obiettivi di ottimizzazione del sistema di governo societario che persegue la Banca con l'adozione del modello monistico attengono ai seguenti aspetti:

- chiara distinzione di ruoli e responsabilità dei principali attori della *governance* della Banca, riducendo al contempo le duplicazioni e contenendo i costi di funzionamento della "macchina" societaria attraverso una maggiore snellezza operativa;
- appropriato bilanciamento dei poteri;
- equilibrata composizione degli organi e in particolare dei comitati endoconsiliari;
- efficacia del sistema dei controlli interni;
- presidio dei rischi aziendali; e
- adeguatezza dei flussi informativi.

Coerentemente, la proposta di adozione del suddetto modello di *governance* monistico è fondata sui seguenti elementi e considerazioni, che rappresentano anche le caratteristiche principali di tale modello di *governance*:

- ✓ forte coesione fra le funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo e maggiore coordinamento dei processi di tali funzioni;
- ✓ maggior coinvolgimento e corresponsabilizzazione degli amministratori nel processo di assunzione delle decisioni strategiche e di controllo sulla loro *execution*, nonché impatti positivi in termini di capacità di prevenzione delle potenziali criticità gestionali e perseguimento della sana e prudente gestione. La presenza all'interno del medesimo organo della funzione di supervisione strategica e di quella di controllo assicura infatti una sorveglianza continua e integrata sulla legittimità e sul merito dell'operato degli amministratori, attraverso un'attività di vigilanza preventiva e "auto-correttiva" interna all'organo amministrativo, con conseguente maggior efficacia della stessa;
- ✓ maggiore rilevanza complessiva della componente indipendente del Consiglio di Amministrazione nello svolgimento di tale attività di vigilanza interna; conseguente superamento di inefficienze (disallineamenti e sovrapposizioni a seconda dei casi) determinate dall'esistenza di un organo di controllo separato;

- ✓ governo societario più efficiente grazie a una ripartizione più razionale di compiti e attribuzioni, nonché delle connesse responsabilità, tra organo di controllo (il Comitato per il Controllo sulla Gestione) e Comitati endoconsiliari nonché tra i Comitati stessi e, in particolare, tra tale organo con funzioni di controllo e il comitato competente in materia di rischi (il CRS);
- ✓ circolazione più fluida e maggiore condivisione delle informazioni tra gli organi delegati, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il Controllo sulla Gestione con conseguente riduzione delle asimmetrie informative tra gli organi societari e quindi con un'azione più consapevole degli organi stessi (c.d. "agire informato");
- ✓ dialettica più costruttiva e maggiore continuità di confronto tra gli organi delegati, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il Controllo sulla Gestione;
- ✓ risparmio di tempi e costi di funzionamento attraverso una maggiore integrazione delle attività, istruttorie, gestorie e di vigilanza, ferma restando una chiara distinzione di ruoli e responsabilità;
- ✓ forte interrelazione del Consiglio di Amministrazione con le funzioni di controllo interne (anche attraverso la formalizzazione di specifici flussi informativi tra il Comitato per il Controllo sulla Gestione e le funzioni stesse) con effetti positivi in termini di ulteriore rafforzamento del sistema di controlli interni e di gestione dei rischi.

L'assetto proposto e sopra descritto favorisce inoltre, in virtù degli elementi di coesione e prevenzione di cui sopra, la funzione del Consiglio di Amministrazione, quale organo di supervisione strategica ai sensi della normativa *pro tempore* vigente, che guida la Banca nel perseguimento del successo sostenibile con l'obiettivo della creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli *stakeholder* e degli impatti che il proprio operato può avere a livello ambientale e sociale oltre che economico, nonché nello stimolo dell'innovazione.

Parimenti, tale assetto favorisce l'interlocazione con gli azionisti e l'*engagement* con gli investitori istituzionali; in proposito, la Banca ha adottato una politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti, la quale disciplina i principi che sono alla base di un processo strutturato di *shareholder engagement*, con l'obiettivo di migliorare il coinvolgimento degli Azionisti nel governo societario, definendo modalità e procedure per il dialogo con gli Azionisti graduate, sulla base del principio di proporzionalità, in funzione delle caratteristiche del Banco Desio in termini di dimensione e di struttura proprietaria.

Inoltre, si ricorda che nei rapporti con gli azionisti Banco Desio adotta, in conformità alla normativa vigente e alla suddetta politica, pratiche di coinvolgimento degli Azionisti volte a migliorare la *corporate governance* e scoraggiare l'assunzione di un livello eccessivo di rischio. A tal fine, Banco Desio prevede: l'identificazione degli Azionisti in caso di esercizio dei propri diritti con particolare riferimento alle Assemblee e negli altri casi in cui è richiesta ai sensi della normativa applicabile; la trasmissione obbligatoria, standardizzata e tempestiva tra la Società e gli Azionisti delle informazioni funzionali all'esercizio dei medesimi diritti; il colloquio con gli investitori istituzionali, gli *asset manager* e i *proxy advisors* che ne facciano richiesta o con cui i vertici aziendali ritengano di avviare un dialogo.

Secondo le Disposizioni di Vigilanza, l'adozione del modello monistico richiede altresì la previsione e implementazione di idonee cautele, nelle regole statutarie e della normativa interna, nonché sul piano organizzativo, volte a prevenire possibili effetti pregiudizievoli per l'efficacia e l'efficienza dei controlli derivanti dalla compresenza, nel medesimo organo, delle funzioni sia di amministrazione che di controllo.

Pertanto, in conformità alle Disposizioni di Vigilanza, l'assetto di *governance* di Banco Desio, ad esito dell'adozione del modello monistico, prevede l'adozione di appropriati presidi per garantire l'adeguatezza dei flussi informativi, così da assicurare che i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione possano esercitare una sorveglianza puntuale e tempestiva. Tali presidi sono costituiti, a titolo esemplificativo, (i) dall'instaurazione di specifici flussi informativi tra il CCG e le FAC da realizzarsi mediante la trasmissione al CCG, da parte delle FAC, di relazioni periodiche delle FAC e/o di informazioni tempestive delle medesime FAC in caso di specifici e rilevanti accadimenti e circostanze; (ii) dalla previsione di misure volte a disciplinare il coordinamento tra il CCG e il CRS (quali, ad esempio, la condivisione di un membro o la partecipazione di un rappresentante di un comitato alle riunioni dell'altro comitato e/o la convocazione di eventuali riunioni congiunte in ragione delle materia discusse e pur mantenendo la distinzione di ruoli), nonché di specifici flussi informativi; (iii) il rafforzamento dei flussi provenienti dagli organi delegati, in favore, in particolare, del CCG e la previsione di flussi informativi tra il CCG e il Dirigente Proposto nonché con la Società di Revisione; (iv) l'autonomia organizzativa del CCG ai fini dello svolgimento della funzione di controllo (*i.e.* riunioni autonome, con cadenza periodica e con verbalizzazione separata).

Infine, il Comitato per il Controllo sulla Gestione può procedere ad atti di ispezione o controllo come previsto dalla normativa applicabile.

3.2 CAPITALE SOCIALE E ASSETTI PROPRIETARI

Alla Data del Progetto di governo societario, il capitale sociale di Banco Desio, interamente sottoscritto e versato è pari a Euro 70.692.590,28,

rappresentato da un totale di n. 134.363.049 azioni prive del valore nominale⁶.

Le azioni di Banco Desio (codice ISIN IT0001041000) sono negoziate su Euronext Milan e conferiscono ai titolari i diritti e gli obblighi previsti dalle norme vigenti (in particolare, il diritto agli utili e il diritto di voto di cui agli artt. 2350 e 2351 del Codice Civile), senza deroghe o limitazioni statutarie. Non sono state emesse, né è prevista per Statuto la facoltà di emettere, altre particolari categorie di azioni o di strumenti finanziari partecipativi forniti di specifici diritti patrimoniali o amministrativi. Non sono previste restrizioni volontarie o statutarie alla circolazione delle azioni, quali limiti al possesso azionario o clausole di gradimento.

Lo Statuto non prevede particolari disposizioni che determinino restrizioni al diritto di voto, fatti salvi i divieti previsti dalla normativa speciale (ad esempio per mancata autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni rilevanti, insussistenza dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, mancato assolvimento di determinati obblighi di comunicazione a Banca d'Italia e Consob, ecc.).

3.3 ASSEMBLEA E DIRITTI DEGLI AZIONISTI

Si riportano di seguito le principali disposizioni dello Statuto contenenti la disciplina delle Assemblee ordinarie e straordinarie di Banco Desio.

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF e dell'art. 9 dello Statuto, possono intervenire all'Assemblea, o farsi rappresentare nei modi di legge, i titolari del diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data, non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 2370, comma 4, del Codice Civile, l'intervento all'Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal Presidente dell'Assemblea. Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti, nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea, può farsi rappresentare ai sensi di legge, senza deroghe o limitazioni statutarie, mediante delega scritta, come dettagliatamente indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea stessa.

⁶ Alla Data del Progetto di governo societario è in corso l'*iter* di modifica statutaria per l'annullamento delle n. 2.888.242 azioni proprie della Banca acquistate nell'ambito del programma di *buy-back* attuato tra luglio 2024 e maggio 2025.

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti la Banca può prevedere, per ciascuna assemblea, che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite di un rappresentante designato, secondo quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione e indicato nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato potranno essere conferite anche deleghe e subdeleghe in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. In tal caso, l'avviso di convocazione specifica, anche mediante riferimento al sito Internet della società, le modalità di conferimento delle deleghe al rappresentante designato.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, ai sensi alla normativa anche regolamentare *pro tempore* applicabile e come dettagliatamente indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea stessa.

Inoltre, i soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ai sensi alla normativa anche regolamentare *pro tempore* applicabile e come dettagliatamente indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea stessa.

Il Regolamento Assembleare disciplina il funzionamento delle adunanze con l'obiettivo di garantire l'ordinata partecipazione degli aventi diritto di intervento. Il principio base del Regolamento Assembleare è riconoscere, nel rispetto delle norme di legge e di Statuto, un adeguato livello di discrezionalità nei poteri della Presidenza al fine di consentire un'opportuna elasticità nella gestione dei lavori assembleari e garantire l'effettivo esercizio dei diritti degli azionisti, in particolare il diritto di intervento nella discussione anche con facoltà di replica. Le disposizioni strettamente attinenti all'assunzione della Presidenza dell'Assemblea, il diritto di intervento, in proprio o per delega, il diritto di voto e le deliberazioni assembleari, sono disciplinate dallo Statuto, il quale, peraltro, non prevede deroghe alle norme di legge.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio designato dal Presidente o da chi ne fa le veci; di regola anche le Assemblee ordinarie sono verbalizzate da Notaio.

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età, o in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice Presidente, se nominato, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano tra i presenti, ovvero, in caso di assenza o impedimento di tutti gli amministratori, dalla persona nominata dall'Assemblea, fatto salvo il caso in cui l'Assemblea si tenga esclusivamente tramite intervento del rappresentante designato. Al Presidente dell'Assemblea spettano le attribuzioni stabilite dalla legge e dallo Statuto.

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, l'Assemblea è convocata nei casi e nei termini previsti dalla legge, fermo restando che, in ogni caso, l'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto le deliberazioni delle Assemblee della Banca sono valide se prese con la presenza e con la maggioranza stabilite dalle norme di legge.

Il diritto di recesso dei soci è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge. Inoltre, i termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni e il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, l'utile netto risultante dal bilancio di esercizio, dedotta la quota del 10% spettante alla riserva legale, nonché un'ulteriore quota non inferiore al 10% da destinare a riserva statutaria, sarà ripartito (in tutto o in parte) fra tutte le azioni, aventi diritto, costituenti il capitale sociale, a titolo di dividendo, e/o accantonato ad ulteriore incremento della stessa riserva statutaria, e/o accantonato ad altre riserve, e/o destinato a contribuzioni per scopi socio-culturali, e/o riportato "a nuovo", il tutto in conformità alle deliberazioni assembleari.

3.4 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE E PRESIDENTE – PRESIDENTE ONORARIO

Il modello di amministrazione e controllo monistico si articola nel Consiglio di Amministrazione e nel Comitato per il Controllo sulla Gestione.

3.4.1 Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, l'amministrazione è esercitata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 11 (undici) ad un massimo di 15 (quindici) membri, secondo determinazione dell'Assemblea e in ogni caso nel rispetto dell'equilibrio fra i generi come previsto dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* applicabile. Il controllo è svolto da un Comitato di Controllo sulla Gestione, composto da 3 (tre) membri del Consiglio di Amministrazione, individuati al suo interno in conformità a quanto previsto dallo Statuto. Tutti i componenti del Consiglio devono possedere i requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente, come *infra* meglio precisato.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve in ogni caso rispettare, come detto, la normativa anche regolamentare *pro tempore* applicabile in materia di equilibrio fra i generi; inoltre, in conformità alla buona prassi evidenziata anche dalle Disposizioni di Vigilanza, tale disciplina trova applicazione anche con riguardo alla composizione del Comitato per il Controllo sulla Gestione, nonché, in virtù delle politiche di *diversity* adottate dal Banco, dei Comitati endoconsiliari (cfr. successivo paragrafo 3.5).

Alla Data del Progetto di governo societario, salve le delibere di competenza dell'Assemblea, si ritiene che il Consiglio di Amministrazione della Banca, anche considerate le caratteristiche e dimensioni della Banca stessa e del Gruppo, possa essere adeguatamente dimensionato in un numero complessivo di n. 13 esponenti, di cui n. 3 membri componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione.

L'art. 14 dello Statuto prevede altresì che la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione debba possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni anche regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione. Il difetto dei predetti requisiti comporta la decadenza dall'incarico di consigliere indipendente; qualora, in seguito alla decadenza dal predetto incarico, il numero residuo dei consiglieri indipendenti non sia sufficiente ad assicurare il rispetto delle disposizioni anche statutarie che stabiliscono un numero minimo di consiglieri indipendenti, il consigliere in difetto dei predetti requisiti decade anche dall'incarico di consigliere non indipendente. In ogni caso decade anche dall'incarico di consigliere non indipendente, pur in presenza del predetto numero minimo di consiglieri indipendenti, l'amministratore che abbia ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, l'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione della società.

I componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono essere altresì in possesso dei requisiti di indipendenza per lo svolgimento di tale incarico previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* applicabile. Il difetto dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa, anche regolamentare *pro tempore* applicabile per lo svolgimento dell'incarico di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione e di amministratore indipendente comporta la decadenza da entrambi i suddetti incarichi.

Tenuto anche conto di quanto previsto dallo Statuto, i consiglieri indipendenti, per numero e in ragione dei profili degli stessi, consentiranno pertanto un adeguato bilanciamento nei confronti della componente esecutiva del Consiglio di Amministrazione (descritta nei successivi paragrafi del presente Progetto); tali consiglieri indipendenti andranno a comporre il Comitato per il Controllo sulla Gestione, nonché i Comitati endoconsiliari in ogni caso secondo quanto richiesto dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* applicabile e dal Codice CG (cfr. il successivo paragrafo 3.5). Inoltre, si prevede che i consiglieri indipendenti si riuniscano in assenza degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto sarà previsto nel Regolamento Interno Organi Aziendali anche quanto alla periodicità e al funzionamento, ipotizzando in questa sede che il coordinamento di tali riunioni (che si svolgeranno separatamente da quelle dei Comitati) possa essere affidato al Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Ai sensi di legge e di Statuto, è inoltre riconosciuta la rappresentanza della minoranza; in particolare, il meccanismo di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione prevede che due componenti del Consiglio di Amministrazione possano essere tratti dalla "Lista di Minoranza" (come *infra* definita) secondo quanto di seguito illustrato. Inoltre, almeno uno di tali componenti farà parte, anche in conformità a quanto richiesto dalle Disposizioni di Vigilanza, di uno (o più) Comitati endoconsiliari e, anche per effetto di quanto previsto dallo Statuto, il rappresentante della minoranza eletto nel Comitato per il Controllo sulla Gestione assumerà altresì la carica di Presidente del medesimo CCG.

Ai sensi di Statuto, la nomina del CdA è disciplinata dalla procedura prevista dall'art. 147-ter TUF, secondo il meccanismo del voto di lista. Inoltre, il meccanismo di elezione del Consiglio di Amministrazione previsto dallo Statuto, garantisce il rispetto della disciplina in materia di "quote di genere".

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione e, se del caso, del Comitato per il Controllo sulla Gestione e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovino nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o non siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* applicabile per lo svolgimento dei rispettivi incarichi in una banca emittente azioni quotate; in particolare, essi devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e disponibilità di tempo previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* applicabile, nonché i limiti al cumulo di incarichi prescritti dalla stessa normativa. Ai fini di quanto previsto dalla normativa di attuazione del TUF sui requisiti di professionalità, sono considerate materie e settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa:

- le materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche relative alle imprese bancarie, alle società d'intermediazione mobiliare, alle società di gestione del risparmio, alle società finanziarie in genere e alle imprese di assicurazione;
- i settori di attività relativi al credito, all'intermediazione mobiliare, alla gestione del risparmio e alla finanza in genere, all'assicurazione, nonché alla consulenza tecnica, economica e giuridica nelle stesse materie.

Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, risultino titolari della quota di partecipazione minima al capitale sociale stabilita dalla Consob con regolamento; la suddetta quota viene indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione, corredate:

- dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- da una dichiarazione dei soci presentatori, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza con questi ultimi di rapporti di collegamento, tenendo altresì in considerazione le raccomandazioni formulate dalla Consob in materia;
- dai *curriculum* dei candidati e dalle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la propria candidatura e attestano l'insussistenza di cause impeditive e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti di legge, regolamentari e statutari per ricoprire la carica di amministratore della Società (e se del caso anche di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione) e l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza secondo quanto previsto dalle disposizioni dello Statuto.

Previa determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria procede all'elezione degli amministratori sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali devono essere indicati, in ordine progressivo, non più di quindici candidati. Le modalità di votazione assicurano che sia l'Assemblea a nominare, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, coloro che ricoprono la carica di componente del Controllo sulla Gestione.

Ciascuna lista deve prevedere due distinte sezioni di nominativi, con assegnazione ai candidati di una numerazione progressiva, delle quali: (i) la prima sezione (ove utilizzata), deve indicare i candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione diversi dai candidati alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione; (ii) la seconda sezione deve indicare almeno un candidato alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Ogni sezione di ciascuna lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve presentare entrambi i generi ai fini del rispetto delle suddette disposizioni in materia. Inoltre, ogni lista avente una prima sezione che contenga un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve presentare un complessivo numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza, considerando entrambe le sezioni, pari alla maggioranza del predetto numero di candidati.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni della società, non possono presentare o votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. Un amministratore uscente può anche ricandidarsi per una lista presentata da soci diversi da quelli che lo hanno candidato ed eletto in precedenza, ferme restando le condizioni di cui ai commi precedenti.

Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate. I voti esercitati in violazione dei divieti di cui sopra saranno considerati come non esercitati.

In caso di presentazione di due o più liste di candidati, all'elezione degli amministratori si procede come segue.

Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione non appartenenti al Comitato per il Controllo sulla Gestione:

- dalla prima sezione della lista che abbia ottenuto la maggioranza dei voti (la “**Lista di Maggioranza**”) viene eletto un numero di amministratori pari al numero dei componenti da nominare (esclusi i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione) meno 1 (uno), secondo l'ordine progressivo indicato nella prima sezione della lista stessa;
- il restante amministratore (non appartenente al Comitato per il Controllo sulla Gestione) viene eletto dalla prima sezione della lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti e non abbia, in alcun modo, neppure indirettamente, rapporti di collegamento qualificati come rilevanti dalla normativa *pro tempore* vigente con coloro che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (“**Lista di Minoranza**”), nella persona del primo candidato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nella prima sezione della lista stessa. Ove la prima sezione della Lista di Minoranza non sia stata utilizzata, tutti gli amministratori da nominare (non appartenenti al Comitato per il Controllo sulla Gestione), sono tratti dalla prima sezione della Lista di Maggioranza.

Ai fini dell'elezione dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione:

- dalla seconda sezione della Lista di Maggioranza vengono eletti 2 (due) amministratori componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione nelle persone dei primi due candidati in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nella seconda sezione della lista stessa;
- il restante amministratore componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione viene eletto dalla seconda sezione della Lista di Minoranza, nella persona del primo candidato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nella seconda sezione della lista stessa. L'amministratore così eletto assume la carica di Presidente del medesimo Comitato per il Controllo sulle Gestione.

In caso di parità di voti tra due o più liste di minoranza risultate seconde per numero di voti rispetto alla Lista di Maggioranza, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea sulle medesime liste risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti ovvero, in subordine, i candidati della lista di minoranza presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi come previsto dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* applicabile e delle altre disposizioni vigenti.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

Qualora la composizione dell'organo che derivi dall'applicazione del meccanismo descritto non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi ovvero del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato, ovvero non in possesso dei requisiti di indipendenza, nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza ai predetti requisiti, non assumono la carica e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista (e sezione) del genere meno rappresentato ovvero in possesso dei requisiti di indipendenza o, in mancanza, da candidati indicati in altra sezione della lista stessa e aventi i requisiti previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* applicabile. Qualora anche applicando tali criteri di sostituzione non siano individuati idonei sostituti, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* applicabile.

I rapporti di collegamento tra soci, anche ai fini del computo dei voti di lista, sussistono nei casi previsti dalle norme di legge e regolamentari. Tuttavia, qualora un soggetto collegato ad un socio che abbia presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo solo se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati, ovvero in caso di mancata presentazione di liste, ovvero nel caso in cui gli amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi come previsto dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* applicabile e delle altre disposizioni vigenti e applicabili, ivi incluse quelle relative al numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza.

Fermo quanto sopra previsto in relazione alla documentazione a corredo delle liste, la valutazione dell'idoneità dei membri del Consiglio di Amministrazione e del CCG è svolta ai sensi della normativa anche regolamentare applicabile (ivi inclusi il Decreto MEF e le “*Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti*”) e della Policy in materia adottata dalla Banca.

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, o il numero degli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto scenda sotto il numero minimo prescritto, si procederà all'adozione dei provvedimenti necessari per il loro tempestivo reintegro, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi come previsto dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore*

applicabile e delle altre disposizioni vigenti, nonché nel rispetto delle ulteriori disposizioni contenute nell'art. 15 dello Statuto.

Qualora venga a mancare almeno la metà degli amministratori in carica, l'intero Consiglio si intende cessato con effetto dalla data di efficacia della delibera di nomina del nuovo Consiglio, assunta dall'Assemblea che dovrà a tal fine essere convocata d'urgenza.

3.4.2 Attribuzioni

3.4.2.1 Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di supervisione strategica e di gestione della Società⁷. Con il supporto dei Comitati endoconsiliari, per quanto di rispettiva competenza, esso è competente sulle materie ad esso riservate in via esclusiva dalla legge (incluse le Disposizioni di Vigilanza e la normativa applicabile alle società quotate), dallo Statuto e dal Codice di CG, tra le quali:

- l'esame e l'approvazione delle operazioni "significative" poste in essere anche dalle società controllate, intendendosi per significative, in via esemplificativa e non esaustiva, almeno le seguenti operazioni straordinarie: gli aumenti di capitale, i conferimenti in società, le acquisizioni/cessioni di rami d'azienda, le trasformazioni e liquidazioni, la fusione per incorporazione di società facenti parte del Gruppo almeno al 90%, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale sociale, in caso di recesso del socio, il trasferimento della sede della società nell'ambito del territorio nazionale, l'istituzione, il trasferimento e/o la soppressione di dipendenze o rappresentanze (fermo restando quanto stabilito, inoltre, per le c.d. "Operazioni di Maggior Rilievo" o "OMR" da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione);
- la nomina e la revoca del Direttore Generale e/o del/i Vice Direttore/i Generale/i (ove nominati), di Dirigenti, dei Responsabili delle Funzioni di controllo;
- la determinazione di poteri e attribuzioni ai soggetti di cui al precedente alinea nonché agli altri dipendenti individuati dalla regolamentazione interna a seconda dei ruoli (eventualmente anche con facoltà di subdelega);
- la determinazione di indirizzi che incidono sulla gestione generale degli affari dell'azienda e del gruppo, nonché - in tale ambito - le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche ed i piani industriali e finanziari, nonché quelle concernenti, sempre a livello di supervisione

⁷ Le funzioni di supervisione strategica sono svolte dal Consiglio di Amministrazione (che svolge anche la funzione di gestione nell'ambito delle competenze non delegate ad altri organi e soggetti); l'Amministratore Delegato è individuato come organo con funzione di gestione nell'ambito delle competenze ad esso delegate, il Direttore Generale (ove nominato) partecipa alla gestione, in quanto vertice della struttura interna.

strategica, il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse, l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione e la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca, in conformità delle disposizioni di vigilanza tempo per tempo vigenti; nella definizione delle strategie aziendali il Consiglio tiene in considerazione, tra l'altro, i seguenti profili: i) il monitoraggio e la gestione dei crediti deteriorati nonché l'approvazione delle politiche per la gestione degli stessi; ii) l'eventuale adozione di modelli imprenditoriali, applicazioni, processi o prodotti nuovi, anche con modalità di *partnership* o esternalizzazione, connessi all'offerta di servizi finanziari ad alta intensità tecnologica; iii) i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo in considerazione, tra l'altro, dell'attività svolta, della clientela e delle aree geografiche di riferimento; iv) gli obiettivi di finanza sostenibile e, in particolare, l'integrazione dei fattori ambientali, sociali e di *governance* (ESG) nei processi relativi alle decisioni aziendali; v) i rischi, in particolare legali e reputazionali, derivanti dalle attività connesse o strumentali eventualmente esercitate; vi) la definizione e corretta attuazione delle politiche di *funding*, anche con riferimento alla tipologia di risparmiatori e/o investitori interessati, inclusa la pianificazione e le scelte riguardanti il rispetto della normativa in materia di *Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities* (MREL);

- l'adozione di regole di condotta professionale per il personale della banca, anche attraverso un Codice Etico o strumenti analoghi (ad esempio, il MOG, come *infra* definito), garantendone l'attuazione e monitorandone il rispetto da parte del personale;
- l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario;
- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione e la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca⁸, in conformità con le Disposizioni di Vigilanza tempo per tempo vigenti;
- l'emanazione e la modifica/aggiornamento dei principali regolamenti interni, ad eccezione delle modifiche di mero adeguamento a disposizioni della normativa vigente o a delibere assembleari o consiliari già assunte ed efficaci, previo parere favorevole del Comitato per il Controllo sulla Gestione laddove si tratti di disposizioni regolamentari concernenti materie di competenza di quest'ultimo;
- l'approvazione di una Policy per la promozione della diversità e della inclusività (anche all'interno del Gruppo);
- l'approvazione della politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali (anche all'interno del Gruppo);

⁸ Disposizioni di Vigilanza, Parte I, IV.1.III. par. 2.2 lett. e).

- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili, diversi da quelli concessi in locazione finanziaria dalla Banca nell'esercizio della propria attività istituzionale (ferma la facoltà del Consiglio di delegare, fissandone limiti, condizioni e modalità, il compimento di determinate operazioni aventi ad oggetto porzioni di immobili di proprietà, anche in via non esclusiva, pertinenze o diritti reali gravanti su tali immobili);
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche o di partecipazioni⁹ che comunque comportino variazioni del Gruppo bancario, o comunque l'assunzione o la cessione di partecipazioni di controllo, di collegamento, o che comportino il superamento di soglie autorizzative secondo le disposizioni applicabili; il Consiglio ha la facoltà di delegare, fissandone limiti, condizioni e modalità, la compravendita di azioni di società partecipate quotate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, sempre che tale operatività avvenga: a) nel rispetto delle norme vigenti in materia di emittenti, intermediari e mercati; b) al di sotto delle suddette soglie autorizzative;
- la determinazione dei criteri per la direzione ed il coordinamento delle società del Gruppo, secondo quanto stabilito dalle istruzioni di Vigilanza;
- la nomina di Responsabili delle funzioni di prima linea e di quelle disciplinate da normative di legge e regolamentari specifiche;
- la nomina e la revoca dei componenti, nonché l'indicazione del Presidente, dei comitati endoconsiliari previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché l'eventuale istituzione, nomina e disciplina di ulteriori comitati con funzioni propositive, consultive, di vigilanza e/o di coordinamento, con determinazione dei relativi compiti; il Presidente del Comitato competente in materia di rischi non può coincidere con il Presidente del Consiglio di Amministrazione o con il Presidente di altri Comitati;
- l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento (*recovery plan*), nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'autorità di vigilanza; l'adozione, su richiesta dell'autorità stessa, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca o del gruppo bancario, e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce (ferme restando le competenze assembleari in materia); la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze¹⁰.

Al Consiglio di Amministrazione di Banco Desio è altresì attribuita, con riguardo all'intero Gruppo, l'approvazione di strategie, politiche e *reporting* relativamente ai temi di sostenibilità e ciò anche al fine di interpretare in concreto il proprio ruolo di guida di Banco Desio con l'obiettivo di

⁹ Disposizioni di Vigilanza, Parte I, IV.1.III. par. 2.2 lett. e).

¹⁰ Disposizioni di Vigilanza, Parte I, IV.1.III. par. 2.2 lett. e).

perseguirne il successo sostenibile.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, delibera il *budget* annuo destinato alle "obblazioni", il cui limite massimo tempo per tempo vigente è fissato nell'ambito della Policy in materia di obblazioni/sponsorizzazioni, eventualmente autorizzando operazioni di ammontare superiore alle facoltà attribuite al Presidente (cfr. paragrafo 3.4.3 che segue) o ad altri soggetti.

Infine, il Regolamento Interno Organi Aziendali riserva al Consiglio facoltà specifiche concernenti la gestione operativa, la cui ripartizione tra CdA e Organi dallo stesso delegati è articolata per materia e/o per importo.

Autovalutazione

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento Interno di Autovalutazione degli Organi, al fine di disciplinare il relativo processo in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza e dal Codice di Corporate Governance, individuando in particolare le metodologie da utilizzare (basate principalmente sulla compilazione di un apposito questionario da parte di ciascun Consigliere, nonché sullo svolgimento di un'apposita intervista, eventualmente anche in forma scritta, complementare alla compilazione del questionario) e i profili oggetto di analisi - a livello aggregato - riguardo alla composizione (professionalità, indipendenza, ecc.) nonché al funzionamento (prassi operative, flussi informativi, ecc.) del Consiglio e dei Comitati endoconsiliari.

Il suddetto Regolamento di Autovalutazione individua tra i soggetti incaricati dell'attività prodromica all'assunzione della delibera di autovalutazione da parte del Consiglio di Amministrazione, il Comitato Nomine, a cui è attribuito un ruolo consultivo in conformità alle Disposizioni di Vigilanza. In particolare, il processo di autovalutazione prevede il coinvolgimento preventivo del Comitato Nomine nella procedura di selezione della società di consulenza incaricata di supportare il processo di autovalutazione.

La metodologia di valutazione (la cui applicazione viene opportunamente differenziata nel corso del mandato triennale del Consiglio) è basata su modelli aggiornati alla luce delle "best practices" del settore bancario. Il ricorso ad un consulente e lo svolgimento dell'intervista in forma orale a cura dello stesso sono previsti almeno ogni 3 anni.

3.4.2.2 Attribuzioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione (la cui composizione è fissata in n. 3 componenti) è investito dei poteri, svolge i compiti ed esercita le funzioni attribuiti dallo Statuto, dalle disposizioni normative e regolamentari *pro tempore* vigenti con riferimento all'organo di controllo di una banca emittente azioni quotate nonché quelli ulteriori eventualmente disciplinati dalla normativa interna. In particolare, il Comitato per il Controllo

sulla Gestione – che si identifica con il comitato per il controllo e la revisione contabile ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni modificative – vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie nonché sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Società, nonché sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, sull'indipendenza della società di revisione legale e sul processo di informativa finanziaria e della rendicontazione di sostenibilità.

Inoltre al CCG (i) è riservato il compito di esaminare e valutare, in via preventiva, la documentazione contabile/finanziaria rispetto alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione e ciò anche nell'ottica di un migliore e più chiara articolazione tra il ruolo del CCG e quello del CCRS; (ii) sono attribuite alcune funzioni in materia di sistema dei controlli interni, da svolgersi anche in collaborazione con il medesimo CRS (si veda al riguardo anche il successivo paragrafo 7.2.2); il tutto come sarà meglio declinato nel Regolamento Interno Organi Aziendali e/o nella ulteriore regolamentazione interna.

Si rinvia al successivo paragrafo 3.6 del presente Progetto per informazioni in merito all'affidamento delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 s.m.i..

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione segnala al Consiglio, nonché all'Amministratore Delegato e/o al Direttore Generale (ove nominati), a seconda del caso, le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo l'efficacia.

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione riferisce all'Assemblea e alle Autorità di Vigilanza ai sensi dello Statuto e della normativa *pro tempore* vigente.

L'art. 24 dello Statuto prevede inoltre che al fine di adempiere correttamente ai propri doveri, ed in particolare all'obbligo di riferire tempestivamente alla Banca d'Italia e, ove previsto, alle altre Autorità di Vigilanza in merito alle irregolarità gestionali o alle violazioni della normativa, il Comitato per il Controllo sulla Gestione sia dotato dei più ampi poteri previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti (fermo quanto *infra* precisato al successivo paragrafo 3.6 per i compiti e le funzioni di ODV) e, in particolare, che i suoi componenti possano procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. Inoltre, il Comitato per il Controllo sulla Gestione dispone di adeguati flussi informativi anche dalle funzioni di controllo (cfr. anche il successivo paragrafo 7.2.2), nonché ha piena autonomia nell'organizzazione e nell'esercizio delle proprie funzioni.

3.4.3 Presidente del Consiglio di Amministrazione

In conformità alle previsioni di legge, incluse le Disposizioni di Vigilanza e la normativa applicabile alle società quotate, dello Statuto e del Codice di CG, al Presidente è assegnato un ruolo di coordinamento e di garanzia ai fini del regolare e buon funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, per favorire la dialettica interna e trasparente nonché assicurare il bilanciamento dei poteri.

In particolare, a titolo esemplificativo, il Presidente sovrintende all'organizzazione dei lavori del CdA e alla circolazione delle informazioni relative a tali lavori, promuovendo il costante svolgimento del ruolo di supervisione strategica e di gestione del Consiglio stesso, intrattenendo parimenti i rapporti con il Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione quale interlocutore principale dello stesso. Per svolgere efficacemente il proprio ruolo di garanzia, al Presidente, e al Vice Presidente, che (ove nominato) lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento, non sono attribuiti deleghe gestionali o poteri operativi.

Al Presidente e al Vice Presidente (ove nominato) è attribuita dallo Statuto, in via disgiunta, la rappresentanza sociale di fronte a terzi ed in giudizio, e, in tale veste, il Presidente è anche responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette, ai fini della normativa. Ai sensi di Statuto il Presidente può assumere, per motivazioni di particolare urgenza, decisioni di competenza del CdA e del Comitato Esecutivo (purché non riservate per legge o Statuto alla esclusiva competenza di detti organi), con obbligo di tempestiva informativa al CdA alla prima riunione utile. Alla Data del Progetto di governo societario, il Presidente è un esponente di rilievo (Socio Accomandatario) della società controllante Brianza Unione.

Infine, al Presidente sono riservate determinate facoltà in tema di oblazioni con finalità di beneficenza, esercitabili entro limiti d'importo particolarmente circoscritti e nel rispetto di policy e procedure aziendali particolarmente rigorose specie quanto ad individuazione dei beneficiari e svolgimento delle istruttorie.

Segnatamente, il Presidente ha il compito di:

- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione e adoperarsi affinché ai membri siano fornite, con congruo anticipo rispetto alla data della seduta consiliare (fatti salvi i casi di necessità ed urgenza), la documentazione e le informazioni necessarie per permettere al Consiglio stesso di esprimersi e di assumere decisioni informate sulle tematiche sottoposte all'esame ed approvazione;
- assicurare la distinzione tra momenti di supervisione e momenti di gestione nella conduzione della seduta consiliare, tramite la chiara esplicitazione e suddivisione delle tematiche da discutere, dando precedenza a tematiche relative a decisioni di supervisione strategica e a

eventuali temi critici;

- coordinare i flussi informativi connessi alle attività del Consiglio di Amministrazione e guidare lo svolgimento delle relative riunioni;
- svolgere un ruolo di guida e di coordinamento nel processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione, come da Regolamento di Autovalutazione degli Organi Sociali di Gruppo;
- governare la gestione dei verbali societari secondo le regole definite dal Consiglio di Amministrazione;
- curare che gli Amministratori possano partecipare, successivamente alla nomina e durante il mandato, a iniziative finalizzate a fornire loro un'adeguata conoscenza dei settori di attività in cui opera il Gruppo, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, dei principi di corretta individuazione e gestione dei rischi, nonché del quadro normativo di riferimento;
- curare che vengano poste in essere misure volte a tutelare la libera partecipazione degli Azionisti all'Assemblea; sul punto, in particolare egli invita, tramite la documentazione assembleare approvata dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata ai sensi di legge, gli Azionisti che presentano una lista che contiene un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere a comunicare al pubblico con congruo anticipo le proposte che detti Azionisti intendono sottoporre all'Assemblea in merito ad eventuali argomenti sui quali non è stata formulata dal Consiglio di Amministrazione una specifica proposta; in tal senso il Presidente favorisce la presenza all'Assemblea, in particolare, di quegli Amministratori che, in ragione dei ruoli ricoperti, possano apportare un contributo di maggiore utilità allo svolgimento della discussione assembleare; con riguardo ai flussi informativi nei confronti degli Azionisti, viene prestata inoltre specifica attenzione affinché le informazioni riguardanti l'esercizio dei diritti sociali e, in particolare, le modalità e ogni altro elemento necessario per esercitare il diritto di voto in assemblea, siano, con congruo anticipo, rese disponibili agli Azionisti in forma chiara e in modo facilmente accessibile; viene assicurato altresì che siano rese disponibili agli Azionisti, con i medesimi criteri, le informazioni riguardanti gli esiti dell'Assemblea;
- intrattenere i rapporti con la stampa e con gli Azionisti (eventualmente avvalendosi dell'Amministratore Delegato e/o del Direttore Generale (ove nominati) o di altro personale designato dal Presidente stesso), fermo restando che il Consiglio è chiamato a supervisionare il processo di informazione al pubblico e di comunicazione;
- svolgere gli altri compiti indicati dalla Policy in materia di Shareholders Engagement approvata dal Consiglio;
- ricevere comunicazione preventiva degli incarichi professionali e di consulenza per necessità della gestione (fatto salvo quanto previsto dalla normativa interna per quanto attiene ai professionisti inclusi in appositi elenchi) assegnati dall'Amministratore Delegato o dal Direttore Generale

(a seconda degli ambiti);

- assumere, per motivazioni di particolare urgenza, ai sensi dell'art. 23, comma 4 dello Statuto, decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione nell'interesse della Società, aderendo, nel merito, a proposte non vincolanti formulate dall'Amministratore Delegato e/o dal Direttore Generale (ove nominati). Il Presidente può sempre astenersi dall'assunzione della delibera – rimettendo la stessa al Consiglio di Amministrazione – qualora non ne ravvisi i presupposti della particolare urgenza e/o dell'interesse della Società.

3.4.4 Presidente Onorario

Ai sensi di Statuto, l'Assemblea può nominare, su proposta del Consiglio di Amministrazione e anche al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione stesso, un Presidente Onorario scelto tra coloro i quali abbiano contribuito in maniera significativa allo sviluppo, alla storia e alla reputazione della Società, determinandone altresì l'eventuale compenso. Il Presidente Onorario resta in carica per il periodo di tempo, anche indeterminato, stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina. Il Consiglio di Amministrazione può conferire al Presidente Onorario, ove nominato dall'Assemblea, specifici incarichi di rappresentanza della Società, in particolare in relazione a iniziative di comunicazione, sociali, culturali e/o istituzionali.

Il Presidente Onorario ha facoltà di assistere alle Assemblee e, anche qualora non sia amministratore, può essere invitato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e con funzione consultiva sulle materie attinenti agli incarichi di rappresentanza allo stesso eventualmente attribuiti.

3.5 COMITATI ENDOCONSILIARI

Alla Data del Progetto di governo societario, anche in linea con le Disposizioni di Vigilanza e le previsioni del Codice CG, si prevede la costituzione di una pluralità (in ipotesi 4) di Comitati endoconsiliari aventi finalità istruttorie, consultive e propositive, secondo quanto indicato nei seguenti paragrafi¹¹; ciò al fine di favorire un efficiente sistema di istruttoria che permetta al Consiglio una migliore valutazione di taluni argomenti di sua competenza.

¹¹ Per Comitati endoconsiliari s'intendono i Comitati con funzioni istruttorie, propositive e consultive e, quindi, diversi dal Comitato per il Controllo sulla Gestione e dal Comitato Esecutivo.

I Comitati saranno composti, secondo quanto sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, da 3 a 5 membri, tutti non esecutivi e in maggioranza indipendenti con il Presidente scelto tra i componenti indipendenti (salvo il COPC, composto esclusivamente da indipendenti).

Fermo quanto previsto al precedente paragrafo 3.4.1 con riferimento alla rappresentanza della minoranza nei Comitati, si prevede che un componente del CCG assumerà anche il ruolo di componente del CRS. Ciò al fine di assicurare un adeguato raccordo tra il CCG e il CRS – con particolare riferimento ai compiti e alle funzioni in materia di controlli interni che il CCG è tenuto a svolgere in coordinamento con il CRS – e, in questo modo, favorire l'efficienza e l'efficacia dell'attività di CCG e CRS, la coerenza dei flussi informativi e un trattamento maggiormente sistematico dei profili che esigono un coordinamento tra CCG e CRS.

Inoltre, alla Data del Progetto di governo societario si prevede che, in conformità alla buona prassi evidenziata anche dalle Disposizioni di Vigilanza, alla Policy per la promozione della diversità e della inclusività, nonché in continuità con la composizione dei comitati attualmente in carica, un componente di ciascuno dei Comitati endoconsiliari appartenga al genere meno rappresentato.

In relazione ai flussi informativi tra i Comitati endoconsiliari e il CdA, i Comitati endoconsiliari riferiscono al Consiglio sull'attività svolta con apposita relazione semestrale. Le determinazioni assunte relativamente a questioni di competenza del CdA sono comunicate, anche verbalmente, alla prima seduta utile, a cura del Presidente di ciascun Comitato, che fornisce di norma una sintesi delle valutazioni espresse dal Comitato, anche tenuto conto delle informazioni ricevute dai soggetti preposti.

Si prevede che l'attività e il funzionamento dei Comitati, anche in linea con l'attuale assetto di *governance* della Banca, sia regolata da apposita regolamentazione interna che disciplini puntualmente, *inter alia*, la composizione, il mandato, il funzionamento e i poteri dei Comitati stabilendo, tra l'altro, i compiti dei Presidenti, il processo di *reporting* a favore del Consiglio di Amministrazione e i doveri di informativa al Comitato per il Controllo sulla Gestione per quanto di competenza.

Inoltre, con riferimento alle materie per le quali, nell'ambito delle rispettive competenze, risultano coinvolti più Comitati, tale regolamentazione interna prevede modalità di coordinamento tra gli stessi, anche attraverso la partecipazione ai lavori di un Comitato di almeno un membro di altro Comitato (in assenza di componenti comuni ai Comitati coinvolti), la previsione di specifici flussi informativi e, in taluni casi, mediante la convocazione di sedute congiunte.

** ** *

Nei successivi paragrafi si illustrano le principali competenze e previsioni sul funzionamento dei Comitati endoconsiliari in conformità alle Disposizioni di Vigilanza e alle disposizioni del Codice CG, le quali vengono puntualmente declinate in sede di nomina e nella regolamentazione interna della Banca.

3.5.1.1 Comitato Rischi e Sostenibilità

Il Comitato Rischi e Sostenibilità svolge funzioni consultive e propositive a favore del CdA affinché possa addivenire a una corretta ed efficace determinazione del RAF e delle politiche di governo dei rischi.

Il CRS svolge i compiti in materia di gestione dei rischi secondo quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza. Inoltre, fermo restando che le competenze in materia di documentazione contabile/finanziaria sono attribuite al CCG (cfr. il precedente paragrafo 3.4.2.2), al CRS sono attribuiti i compiti ad esso spettanti in materia ai sensi del Codice CG, come, a titolo esemplificativo, l'espressione di pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali e il supporto al Consiglio nelle valutazioni e decisioni relative alla gestione di rischi derivanti da fatti pregiudizievoli di cui quest'ultimo sia venuto a conoscenza, nonché nella valutazione di misure per garantire l'efficacia e l'imparzialità di giudizio dei responsabili delle FAC.

Il CRS, in particolare, in materia di rischi:

- individua e propone, avvalendosi del contributo del Comitato Nomine, i responsabili delle FAC da nominare;
- esamina preventivamente i programmi di attività (compreso il piano di audit) e le relazioni annuali delle FAC coordinando la propria disamina con quella del CCG nell'ambito dei rispettivi ruoli;
- esprime valutazioni e formula pareri al Consiglio di Amministrazione sul rispetto dei principi cui devono essere uniformati il sistema dei controlli interni e l'organizzazione aziendale e dei requisiti che devono essere rispettati dalle funzioni aziendali di controllo, portando all'attenzione dell'organo con funzione di supervisione strategica (Consiglio di Amministrazione) gli eventuali punti di debolezza e le conseguenti azioni correttive da promuovere; a tal fine valuta le proposte dell'organo con funzione di gestione (Amministratore Delegato/DG, ove nominati);
- contribuisce, per mezzo di valutazioni e pareri, alla definizione della politica aziendale di esternalizzazione di funzioni aziendali di controllo;
- verifica che le funzioni aziendali di controllo si conformino correttamente alle indicazioni e alle linee dell'organo con funzione di supervisione strategica e coadiuva quest'ultimo nella redazione del documento di coordinamento previsto dal Tit. IV, Cap. 3 delle Disposizioni di Vigilanza;

- supporta il Consiglio nella definizione e approvazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi. Nell'ambito del RAF, il CRS svolge l'attività valutativa e propositiva necessaria affinché l'organo con funzione di supervisione strategica, possa definire e approvare gli obiettivi di rischio ("*Risk appetite*") e la soglia di tolleranza ("*Risk tolerance*");
- supporta il Consiglio nella verifica della corretta attuazione delle strategie, delle politiche di governo dei rischi e del RAF;
- supporta il Consiglio nella definizione delle politiche e dei processi di valutazione delle attività aziendali, inclusa la verifica che il prezzo e le condizioni delle operazioni con la clientela siano coerenti con il modello di business e le strategie in materia di rischi;
- ferme restando le competenze del Comitato Remunerazione, accerta che gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione della Banca siano coerenti con il RAF.

Tenuto anche conto delle funzioni attribuite al CCG (cfr. il precedente paragrafo 3.4.2.2), taluni dei predetti compiti sono svolti dal CRS in coordinamento con il medesimo CCG, il tutto come sarà meglio declinato nella regolamentazione interna rilevante.

Il CRS assiste altresì, con ruolo consultivo-propositivo, il Consiglio in materia di sostenibilità ai fini dell'implementazione della sostenibilità nell'esercizio dell'attività d'impresa, alle sue dinamiche di interazione con gli *stakeholder* e alla trasparenza nella rendicontazione del proprio impegno per lo sviluppo sostenibile.

In particolare:

- supporta il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito del proprio ruolo consultivo-propositivo, nella definizione nell'aggiornamento e nel monitoraggio delle linee di indirizzo strategiche, degli obiettivi di medio-lungo periodo e dei target quantitativi, di sostenibilità; in tale ruolo sarà chiamato altresì ad esprimere pareri in merito alla redazione ed aggiornamento della normativa di governance aziendale in materia di sostenibilità (tra cui del Codice Etico);
- supervisiona il raggiungimento degli impegni dichiarati, in ambito ESG, assumendo un ruolo consultivo-propositivo nell'individuazione di azioni, interventi e attività finalizzate al raggiungimento degli stessi;
- esamina e valuta la reportistica predisposta in materia di sostenibilità, ivi inclusa la Rendicontazione di sostenibilità ai sensi della Direttiva n. 2022/2464 ai fini della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;

- esamina e valuta eventuali comunicazioni al Consiglio di Amministrazione in merito a criticità emerse dalla propria attività di supervisione in materia di sostenibilità.

Al riguardo si precisa che la scelta di prevedere l'attribuzione a un unico Comitato sia delle funzioni in materia di rischi sia delle funzioni in materia di sostenibilità si colloca in un percorso di progressiva maturazione della Banca in materia ESG, in linea con l'evoluzione del quadro regolamentare e gli orientamenti delle Autorità di Vigilanza. Inizialmente era stato infatti ritenuto opportuno dotarsi di un comitato specifico per una focalizzazione su tematiche complesse a crescente rilevanza che, oltre a rappresentare un segnale degli impegni assunti dalla Società, favorisse la sensibilizzazione dell'organizzazione, lo sviluppo di competenze specifiche e i flussi informativi necessari all'adempimento agli obblighi di legge.

Alla Data del Progetto di Governo Societario la Banca ha invece raggiunto un livello più avanzato di integrazione delle tematiche ESG. Si ritiene infatti che i rischi connessi alle predette tematiche siano ora chiaramente indirizzati e, costituendo componenti strutturali del profilo di rischio della Banca, richiedono un presidio unitario, sistematico e coerente con le metodologie e i processi di valutazione applicati dall'attuale Comitato Controllo e Rischi. L'attribuzione delle competenze in materia di rischi in capo ad un unico comitato, il CRS, consente quindi una trattazione dei rischi rilevanti integrata e, dunque, maggiormente efficace ed efficiente.

Per lo svolgimento dei propri compiti il CRS può avvalersi anche delle informazioni condivise con esso dal Comitato per il Controllo sulla Gestione, da altri Comitati e/o dalla società di revisione legale, anche al fine di massimizzare l'efficienza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e ridurre le duplicazioni di attività. Il CRS e il Comitato per il Controllo sulla Gestione si scambiano tempestivamente le informazioni di reciproco interesse e, ove opportuno, si coordinano per lo svolgimento dei rispettivi compiti. Il Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, o altro componente da esso designato, partecipa ai lavori del CRS, salvo il caso in cui il coordinamento tra i due organi sia assicurato, *inter alia*, dalla circostanza che un altro componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione sia nominato membro del CRS stesso.

Nell'ambito delle proprie attribuzioni in materia di sostenibilità, il CRS collabora con il Comitato Remunerazione nella valutazione della struttura della remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche al fine di promuovere il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità in ambito ESG dell'impresa nel medio lungo periodo, attraverso l'individuazione di specifici indicatori quali-quantitativi.

3.5.1.2 Comitato Remunerazione

Il Comitato Remunerazione assiste, con funzione consultiva e propositiva, il CdA nelle valutazioni e decisioni in materia di remunerazione e incentivazione previste dalla normativa applicabile e in particolare dalle Disposizioni di Vigilanza e dal Codice di CG.

In tale ambito, il CR svolge i compiti attribuiti dalle Disposizioni di Vigilanza nonché quelli previsti dal Codice CG, quali, a titolo esemplificativo, il supporto al Consiglio nell'elaborazione della politica per la remunerazione e nel monitoraggio della sua concreta applicazione.

Il CR, in particolare:

- ha compiti di proposta sui compensi del personale i cui sistemi di remunerazione e incentivazione sono decisi dall'organo con funzione di supervisione strategica secondo quanto stabilito dalle Disposizioni di Vigilanza;
- ha compiti consultivi in materia di determinazione dei criteri per i compensi di tutto il personale più rilevante;
- si esprime, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti, sugli esiti del processo di identificazione del personale più rilevante, ivi comprese le eventuali esclusioni, ai sensi Disposizioni di Vigilanza;
- vigila direttamente sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo, in stretto raccordo con l'organo con funzione di controllo;
- cura la preparazione della documentazione da sottoporre all'organo con funzione di supervisione strategica per le relative decisioni;
- collabora con il CRS nell'ambito delle competenze di quest'ultimo in materia di politiche di remunerazione e incentivazione, assicurando il necessario coordinamento affinché gli incentivi previsti dal sistema di remunerazione tengano conto dei rischi, del capitale e della liquidità della Banca;
- assicura il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nel processo di elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;
- si esprime, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti, sul raggiungimento degli obiettivi di performance cui sono legati i piani di incentivazione e sull'accertamento delle altre condizioni poste per l'erogazione dei compensi;
- fornisce adeguato riscontro sull'attività svolta agli organi aziendali, compresa l'assemblea dei soci.

3.5.1.3 *Comitato per le Nomine*

Il Comitato Nomine svolge le funzioni consultive e propositive di supporto al Consiglio in materia di nomina e composizione degli organi sociali, idoneità degli Esponenti e piani di successione, come stabilite dalla normativa applicabile e in particolare dalle Disposizioni di Vigilanza e dal Codice CG.

Il CN, in particolare, svolge funzioni di supporto agli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione nei seguenti processi:

- nomina o cooptazione dei Consiglieri secondo quanto specificato al paragrafo 2.1 Parte Prima, Titolo IV, Sezione IV delle Disposizioni di Vigilanza in materia di composizione degli organi collegiali;
- autovalutazione degli organi, secondo quanto previsto dalla Parte Prima, Titolo IV, Sezione IV delle Disposizioni di Vigilanza in materia di composizione e nomina degli organi sociali;
- valutazione dell'idoneità ai sensi dell'art. 26 TUB;
- definizione di piani di successione nelle posizioni di vertice previsti dalla Parte Prima, Titolo IV, Sezione IV delle Disposizioni di Vigilanza in materia di composizione e nomina degli organi sociali.

Nello svolgimento dei propri compiti, il CN tiene conto dell'obiettivo di evitare che i processi decisionali dell'organo con funzione di supervisione strategica siano dominati da un unico soggetto o da gruppi di soggetti che possono recare pregiudizio per la Banca.

Con riferimento a quanto richiesto dalle Disposizioni di Vigilanza in merito alla formalizzazione di piani di successione, si segnala che il Consiglio di Amministrazione ha a suo tempo approvato la Policy per il Piano di successione e il Piano di successione, i quali si applicano ai ruoli di vertice dell'Esecutivo della Banca (Amministratore Delegato, Direttore Generale e Vice Direttore Generale, ove nominati) e che si è ritenuto opportuno estendere anche al Dirigente Preposto. È stato poi approvato un aggiornamento del Piano al fine di estenderlo alla figura del Presidente e, successivamente, è stato rivisto l'impianto stesso della Policy, così da razionalizzarlo e arricchirlo con apposite Procedure al fine di soddisfare al tempo stesso i requisiti normativi generali e le esigenze gestionali concrete della Banca. Inoltre, si è proceduto all'opportuna estensione alle risorse-chiave (tra cui anche i Responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo). All'esito di tali aggiornamenti, l'impianto della regolamentazione interna in materia è quindi ora articolata in una Policy generale e tre sottostanti documenti di procedure/linee guida specifici per Presidente, Amministratore Delegato e risorse-chiave. Le tavole di successione delle figure chiave vengono aggiornate con adeguata periodicità. L'impianto descritto sarà mantenuto con gli opportuni aggiornamenti anche nell'ambito del nuovo modello di governo societario.

3.5.1.4 Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

Il Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate svolge le funzioni in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati stabilite dalle Disposizioni di Vigilanza in materia di attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti dei soggetti collegati, nonché dalle disposizioni, *pro tempore* vigenti, normative, regolamentari e di Statuto.

Nello svolgimento delle proprie funzioni il COPC si attiene altresì alle disposizioni contenute nel “Regolamento Interno Operazioni con Parti Correlate” (“**Regolamento OPC**”), *pro tempore* vigente, adottato dal Consiglio di Amministrazione della Banca, in conformità alle Disposizioni di Vigilanza, all'art. 136 del TUB (e le relative disposizioni di Banca d'Italia) e al Regolamento operazioni con parti correlate adottato da CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e s.m.i., comprensivo delle comunicazioni interpretative della Consob emanate (“**Regolamento Consob**”).

Il COPC è competente a ricevere informative e/o a rilasciare pareri, in taluni casi anche vincolanti, sulle operazioni con parti correlate e soggetti connessi e/o soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 136 TUB così come articolate – in conformità ai criteri quantitativi e qualitativi stabiliti dal Regolamento Consob e dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia – nel Regolamento OPC, laddove sono disciplinate, tra l'altro, diverse fattispecie di esenzione, totale o parziale, in relazione all'ammontare esiguo o alla natura ordinaria, nonché all'appartenenza al gruppo della controparte dell'operazione (in assenza di interessi significativi di altre parti correlate e soggetti collegati).

Ferma restando la competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione, in occasione di operazioni con soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 136 del TUB, il COPC esprime il proprio parere non vincolante in merito a dette operazioni, evidenziando altresì le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nelle informazioni trasmesse dalle strutture competenti.

3.6 ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. N. 231/2001

Il Consiglio di Amministrazione decide, di tempo in tempo, anche tenuto conto della complessità e dell'evoluzione del *business* della Banca e del Gruppo, se istituire un autonomo ODV oppure se affidarne i compiti ai membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione, nell'ambito del proprio Modello Organizzativo Gestionale adottato ai sensi del citato Decreto (il “**MOG**”), con il compito di effettuare le opportune verifiche circa il rispetto delle disposizioni previste dal MOG e la sua idoneità a ridurre i rischi di compimento dei reati cc.dd. “presupposto” di cui al predetto Decreto, nonché di proporre, nelle opportune sedi, l'adozione delle modifiche al MOG ritenute necessarie.

Alla Data del Progetto di governo societario, si prevede che l'ODV sia istituito come organo autonomo e distinto dal CCG e che sia composto da almeno tre componenti secondo i requisiti e criteri individuati nel MOG. Ferma restando la definizione di adeguati meccanismi di coordinamento

e flussi informativi tra l'Organismo e gli altri Organi/comitati (in particolare il CCG e il CRS) nonché con le Funzioni aziendali (in particolare le FAC), la disciplina dell'ODV è contenuta in apposito Regolamento approvato dal Consiglio.

4 SISTEMA DELLE DELEGHE

4.1 Lineamenti generali

Il Consiglio di Amministrazione definisce il sistema delle deleghe nel rispetto dei principi generali di distinzione dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità dettati dalla normativa anche di vigilanza e definisce il contenuto delle deleghe in modo analitico, chiara e precisione (con riguardo, tra l'altro, al valore e modalità di esercizio delle stesse), anche al fine di assicurare allo stesso Consiglio l'esatta verifica del loro compimento nonché l'esercizio dei poteri di direttiva e avocazione spettanti ai sensi di legge al medesimo CdA.

Il sistema delle deleghe, fermo quanto sopra e il rispetto delle attribuzioni non delegabili per legge, è articolato in modo da assicurare che il Consiglio di Amministrazione non sia investito di questioni che, per il loro contenuto o rilevanza non strategica, possano più efficacemente essere gestite dagli organi delegati o dalle strutture aziendali della Banca.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione:

- definisce e approva la struttura dei limiti e delle deleghe gestionali nei diversi comparti di operatività, in funzione della propensione al rischio determinata, anche in ottica di Gruppo;
- riceve la reportistica sull'esercizio di tali deleghe secondo quanto indicato nella normativa interna in materia di flussi pro tempore emanata dalla Banca nel rispetto delle disposizioni applicabili e vigente;
- riceve dagli organi delegati e, in modo organico, da tutte le Funzioni aziendali destinatarie di poteri delegati, il resoconto delle attività svolte nell'esercizio delle deleghe ad esse attribuite, con particolare riguardo ad eventuali operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate;
- verifica nel tempo l'efficacia delle scelte e delle decisioni assunte dagli organi delegati.

Alla Data del Progetto di governo societario, si ritiene opportuno che il sistema delle deleghe della Banca, anche considerate le caratteristiche nonché la prassi di *governance* della stessa, continui a prevedere: i) la costituzione del Comitato Esecutivo, che si ipotizza composto da n. 3 membri su un massimo di n. 5 membri statutariamente previsto, a cui continueranno ad essere attribuiti poteri di ordinaria gestione in ambiti ben

circoscritti per materia/importo (riferiti ad attività operative compresa la concessione del credito e ad esclusione pertanto di poteri in materia di controlli interni e gestione dei rischi), nonché ii) la nomina dell'Amministratore Delegato e/o del Direttore Generale, le cui figure, qualora compresenti, in conformità allo Statuto nonché nel rispetto dei principi delle Disposizioni di Vigilanza, si cumulano nella medesima persona. Il Consiglio di Amministrazione si riserva di individuare di tempo in tempo l'assetto manageriale più appropriato (tenendo conto della composizione quali-quantitativa ottimale definita dal Consiglio stesso).

4.2 Comitato Esecutivo – Amministratore Delegato – Direttore Generale - Vice Direttore Generale – Esponente Responsabile dell'Antiriciclaggio

4.2.1 Comitato Esecutivo

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può designare un numero da 3 a 5 dei propri membri a comporre il Comitato Esecutivo, il cui mandato ha una durata allineata a quella del Consiglio di Amministrazione, salva diversa previsione della delibera di nomina.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal componente designato dal Comitato stesso; alle riunioni del Comitato Esecutivo, *inter alia*, possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, al fine di assicurare un efficace raccordo informativo tra la funzione di supervisione strategica e quella di gestione, nonché l'Amministratore Delegato (ove non sia componente del Comitato medesimo) ovvero il Direttore Generale (a seconda del caso); inoltre partecipano alle riunioni del Comitato Esecutivo, ai sensi di legge e senza diritto di voto, i membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione, fermo restando che tale partecipazione è da intendersi finalizzata al solo esercizio delle funzioni di controllo.

Al Comitato Esecutivo sono attribuiti poteri di ordinaria gestione, nell'ambito di determinati limiti d'importo e che non siano espressamente riservati al Consiglio di Amministrazione dalla legge, dallo Statuto ovvero dalla regolamentazione interna della Banca.

In particolare, il Comitato Esecutivo assume, entro determinati limiti d'importo, deliberazioni e riceve flussi informativi in materia di concessione di crediti, di transazione di cause attive e passive, di spese e investimenti, di finanza, di *wealth management*, di partecipazioni e di normativa interna.

Delle decisioni assunte dal Comitato Esecutivo deve essere data comunicazione al Consiglio mettendo a disposizione apposita rendicontazione con congruo anticipo in vista della prima adunanza successiva.

Per maggiori informazioni in merito al funzionamento del Comitato Esecutivo si rinvia allo Statuto.

4.2.2 Amministratore Delegato

Ferme le attribuzioni riservate al Consiglio di Amministrazione, dalla legge, dallo Statuto ovvero dalla regolamentazione interna della Banca, all'Amministratore Delegato (ove nominato secondo quanto precisato al par. 4.1) sono attribuite competenze in ambito strategico (proposta ed *execution* delle strategie aziendali) e, nell'ambito del ruolo di CEO, egli è incaricato dell'istituzione e del mantenimento sistema di controllo interno e di gestione dei rischi in conformità al Codice di Corporate Governance¹². Le attribuzioni dell'Amministratore Delegato, nei suddetti ambiti, sono definite dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei principi generali dettati dalla normativa anche di vigilanza vigente e applicabile, in conformità a quanto richiamato nel precedente paragrafo 4.1 del presente Progetto.

4.2.3 Direttore Generale

Il Direttore Generale (ove nominato secondo quanto precisato al par.4.1) rappresenta il vertice della struttura operativa e partecipa alla funzione di gestione. Esso, nell'ambito della gestione operativa della Banca, preposto:

- alla gestione del personale;
- all'organizzazione e al funzionamento delle strutture aziendali; e
- alla conduzione del *business* corrente,

secondo gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, al quale il Direttore Generale risponde.

Il Direttore Generale ha altresì il compito di eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Le attribuzioni del Direttore Generale, nei suddetti ambiti, sono definite dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei principi generali dettati dalla normativa anche di vigilanza vigente e applicabile.

In particolare, il Direttore Generale, nell'espletamento delle proprie funzioni e nei limiti di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, tra l'altro:

- partecipa (con o senza diritto di voto a seconda dei casi) ai Comitati Gestionali.

¹² Ove non sia nominato un Amministratore Delegato, il ruolo di incaricato dell'istituzione e del mantenimento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi può essere attribuito ad un altro Amministratore che in virtù di tale ruolo è considerato esecutivo. Tale Amministratore può coincidere con l'Esponente Antiriciclaggio di cui *infra* (e qualora non vi sia coincidenza tra tali soggetti verranno stabiliti adeguati meccanismi di coordinamento e flussi informativi).

- dispone per l'erogazione dei crediti, nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione (come da Policy in materia creditizia);
- dispone per le spese di carattere ordinario per le necessità organizzative, operative e gestionali negli ambiti di pertinenza;
- dispone per l'adempimento delle obbligazioni di spesa derivanti da specifici obblighi di legge e regolamentari (ad es. imposte, contributi e simili), da delibere dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, nonché da contratti specifici in essere o già deliberati da uno dei predetti Organi, che abbiano avuto regolare esecuzione;
- relativamente all'operatività dei crediti al consumo e personali, effettua la sottoscrizione di convenzioni con esercenti, procacciatori di affari, società di recupero crediti, liberi professionisti e terzi, stipula di contratti d'agenzia e la disposizione nei limiti contrattuali delle relative spese;
- stabilisce, per ogni forma di affidamento, raccolta o servizio, le relative condizioni, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Interno Organi Aziendali per quanto riguarda le manovre commerciali su condizioni della clientela;
- autorizza, previa comunicazione al Presidente, operazioni di "sponsorizzazione", nel rispetto della Policy in materia;
- autorizza l'applicazione di condizioni economiche fuori standard – tassi, spese, commissioni, con facoltà di subdelega;
- dispone per esborsi a tacitazione di pretese di terzi ed eventuale contabilizzazione a sopravvenienze passive e/o insussistenze dell'attivo;
- dispone per dilazioni, abbuoni e sconti, nonché storni di ricavi.

Ove non sia presente la figura del Direttore Generale, le suddette attribuzioni potranno essere assegnate all'Amministratore Delegato.

4.2.4 Vice Direttore Generale

Il/i Vice Direttore/i Generale/i (ove nominato/i) esercita(no), in caso di assenza o impedimento, le funzioni dell'Amministratore Delegato (limitatamente alle funzioni operative) e/o del Direttore Generale (cfr. precedenti paragrafi 4.2.2 e 4.2.3); inoltre, il/i Vice Direttore/i Generale/i (ove nominato/i) può/possono essere assegnatario/i di attribuzioni proprie in misura ridotta rispetto al soggetto principale.

4.3 Esponente Responsabile per l'Antiriciclaggio

Ferma restando la responsabilità collettiva degli organi aziendali, il Consiglio di Amministrazione nomina un proprio componente quale esponente responsabile per l'antiriciclaggio (l'“**Esponente AML**”). L'incarico ha natura esecutiva. In linea con il principio di proporzionalità, in casi debitamente motivati sulla base del complessivo assetto di governo societario e del sistema di deleghe della Banca, l'incarico potrebbe essere attribuito,

secondo le Disposizioni di Vigilanza in materia, all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale o (ove nominato/i secondo quanto precisato al paragrafo 4.1 del presente Progetto), a condizione che sia preservata l'efficacia della funzione dell'Esponente AML. Si ritiene comunque opportuno che l'Esponente AML della Banca sia individuato tra un Amministratore che non sia titolare di deleghe operative individuali.

Nell'individuare l'Amministratore cui attribuire l'incarico, la Banca verifica il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e considera eventuali situazioni di conflitto di interessi, come declinato (alla Data del Progetto di governo societario) all'interno della Policy Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo.

Qualora l'Esponente AML venisse individuato tra i componenti del Comitato Esecutivo, verrebbero attivati presidi specifici a mitigazione di potenziali situazioni di conflitto di interessi tra i due incarichi.

L'Esponente AML costituisce il principale punto di contatto tra il responsabile della funzione antiriciclaggio e il Consiglio di Amministrazione e assicura che questi ultimi dispongano delle informazioni necessarie per comprendere pienamente la rilevanza dei rischi di riciclaggio cui il destinatario è esposto, ai fini dell'esercizio delle rispettive attribuzioni. In particolare, l'Esponente AML:

- monitora che le politiche, le procedure e le misure di controllo interno in materia di antiriciclaggio siano adeguate e proporzionate, tenendo conto delle caratteristiche della banca e dei rischi cui è esposta;
- coadiuva il Consiglio di Amministrazione nelle valutazioni concernenti l'articolazione organizzativa e la dotazione di risorse della funzione antiriciclaggio, ivi compresa l'eventuale scelta di assegnare - ove previsto - la responsabilità della funzione antiriciclaggio allo stesso Esponente AML;
- assicura che gli organi aziendali siano periodicamente informati in merito alle attività svolte dal responsabile della funzione antiriciclaggio nonché in merito alle interlocuzioni intercorse con le Autorità;
- informa gli organi aziendali delle violazioni e criticità concernenti l'antiriciclaggio di cui sia venuto a conoscenza e raccomanda le opportune azioni;
- verifica che il responsabile della funzione antiriciclaggio abbia accesso diretto a tutte le informazioni necessarie per l'adempimento dei propri compiti, disponga di risorse umane e tecniche e di strumenti sufficienti e sia informato su eventuali carenze relative all'antiriciclaggio individuate dalle altre funzioni di controllo interno e dalle autorità di vigilanza;

- assicura che le problematiche e le proposte di intervento rappresentate dal responsabile della funzione antiriciclaggio siano valutate dall'organo con funzione di gestione.

4.4 Comitati Gestionali

Alla Data del Progetto di governo societario, Banco Desio è dotato di alcuni Comitati c.d. "Gestionali", disciplinati dalla normativa interna, che prevedono il coinvolgimento del *top management* della Capogruppo e delle Società Controllate, nell'ambito di un assetto tecnico-operativo improntato a criteri di snellezza operativa ed efficienza gestionale, in grado di massimizzare la capacità di "execution" delle azioni manageriali in coerenza con le strategie di sviluppo e le politiche di rischio stabilite dal Consiglio di Amministrazione. A tutti i Comitati può assistere, senza diritto di voto, qualora lo ritenga opportuno, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo che ha anche accesso, a richiesta, alle minute delle riunioni, ai fini dello svolgimento del proprio ruolo.

Alla Data del Progetto di governo societario sono costituiti i seguenti Comitati Gestionali (che si prevede di mantenere anche ad esito dell'adozione del modello monistico, fatte salve le modifiche che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno apportare nel tempo in coerenza con le finalità di cui sopra), i cui principali compiti aventi natura consultiva/deliberativa sono di seguito indicati.

Comitato di Direzione

Comitato consultivo che, nel quadro degli indirizzi, delle politiche di rischio e tenuto conto del sistema dei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e delle connesse politiche di rischio, ha il compito di supportare, tramite l'Amministratore Delegato/Direttore Generale, gli organi consiliari nella definizione dell'orientamento strategico delle *linee* di Business del Gruppo e di analizzare gli scenari macro-economici e di mercato al fine di valutarne gli impatti rispetto alle scelte strategiche da sottoporre, sempre tramite l'Amministratore Delegato/Direttore Generale, agli organi consiliari.

Comitato Fidi e "Non Performing Loans" ("NPL")

Comitato deliberativo con poteri di concessione di affidamenti che, per tipologia/importo/durata, eccedono i limiti attribuiti alle singole filiali/aree della Banca nonché con facoltà di esame delle operazioni ricadenti nella competenza degli organi sociali della Capogruppo e delle operazioni creditizie delle società controllate.

In ambito gestione crediti deteriorati, il Comitato vaglia periodicamente l'andamento del portafoglio NPL (flow in e flow out su past due, unlikely to pay e sofferenze).

Comitato “Asset Liability Management” (“ALM”)

Comitato deliberativo che, nel quadro degli indirizzi generali, delle politiche di rischio e del sistema dei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, ha il compito principale di supportare l'Alta Direzione in particolare nelle attività volte a monitorare l'andamento degli scenari macroeconomici di riferimento, al fine di assicurare la costante coerenza tra le tendenze evolutive dei mercati finanziari e le scelte di posizionamento del Gruppo. Il Comitato ha tra gli altri, il compito di monitorare, valutare e approvare le scelte di *asset allocation*, nonché vagliare la revisione dei limiti operativi nel rispetto dei quali dovrà esplicarsi l'attività sui mercati, supervisionando i progetti di allineamento alle normative, anche comunitarie, del settore finanziario, nonché la relativa esecuzione/implementazione.

Il Comitato delibera inoltre in materia di piani di funding plan (incluse le attività previste nell'ambito del Green Bond Framework) e definizione del Tasso Interno di Trasferimento.

Comitato Prodotti

Comitato deliberativo che, ferme restando le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione in conformità alle Disposizioni di Vigilanza come recepite nel Regolamento Interno Organi Aziendali, tra gli altri, ha il compito di esaminare il «Catalogo Prodotti» di Gruppo al fine di valutare eventuali integrazioni e/o dismissioni dei Prodotti in essere, assicurando ed approvando nel contempo la coerenza e il corretto svolgimento dei processi di creazione e sviluppo di nuovi prodotti/servizi/accordi di collaborazione e la relativa fattibilità.

Comitato Gestionale Rischi

Si rinvia integralmente al paragrafo 7.3.2 del presente Progetto.

Comitato di Recovery

Comitato deliberativo, che svolge i compiti previsti dall'art. 5 n. 1) lett. a) del Regolamento Delegato UE 2016/1075.

Comitato Coordinamento Funzioni di Controllo

Si rinvia integralmente al paragrafo 7.3.1 del presente Progetto.

Comitato Operazioni Complesse

Comitato deliberativo, che valuta e autorizza le singole Operazioni Complesse, per tali intendendosi quelle fattispecie di *onboarding* di nuovi clienti o di mantenimento di relazioni esistenti, che presentano elementi di complessità sotto il profilo dei rischi legali e reputazionali.

5 SISTEMI DI INCENTIVAZIONE E REMUNERAZIONE

La Politica di remunerazione del Gruppo Banco di Desio e della Brianza (la "**Politica**"), sottoposta annualmente al voto assembleare in conformità alla normativa anche regolamentare *pro tempore* applicabile, disciplina i sistemi retributivi e di incentivazione per tutto il personale. La Politica è coerente con la strategia aziendale e il Piano industriale 2024-2026¹³ con particolare attenzione alla sostenibilità (ESG), alla prudente gestione dei rischi, al mantenimento di adeguati livelli di capitale e liquidità, e alla prevenzione di conflitti di interesse.

La Politica afferma il principio di neutralità rispetto al genere (mediante strategie di monitoraggio e correzione del *gender pay gap*) e valorizza iniziative di *welfare* aziendale e di equilibrio vita-lavoro, come *smart working*, banca del tempo e *smart learning*. Gli obiettivi ESG associati agli incentivi includono lo sviluppo di prodotti e investimenti sostenibili, la diffusione della cultura ESG, la riduzione dei consumi e il rafforzamento della presenza femminile nei ruoli di responsabilità.

Il modello di *governance* prevede un ruolo centrale dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per la Remunerazione e del Comitato Rischi e Sostenibilità (con funzioni di proposta, verifica e monitoraggio).

Le funzioni aziendali e di controllo interno partecipano alla definizione, attuazione e verifica della politica. In particolare, (i) l'Assemblea approva la Politica e i piani basati su strumenti finanziari ed i criteri per la determinazione di eventuali compensi da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, assumendo ogni altra deliberazione prevista dalla normativa vigente e (ii) il Consiglio di Amministrazione approva, tra l'altro, su proposta del Presidente e per la successiva sottoposizione all'Assemblea, la "Relazione annuale sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti del Gruppo Banco Desio" ed eventuali proposte di aggiornamenti e revisioni della Politica; regolamenti dei piani basati su strumenti finanziari e delibera le relative assegnazioni ed attribuzioni (previa verifica delle condizioni a cui le stesse sono subordinate); criteri per la determinazione di eventuali compensi da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica.

¹³ Approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 23 novembre 2023 e comunicato al mercato in pari data.

Al fine di sviluppare meccanismi di remunerazione e di incentivazione in grado di favorire la competitività del Gruppo nel medio-lungo periodo, le politiche di remunerazione si ispirano ai seguenti principi:

- incentivazione e mantenimento nel Gruppo di soggetti con professionalità e capacità adeguate alle esigenze dell'impresa, in particolare, di coloro che rivestono ruoli rilevanti all'interno dell'organizzazione aziendale;
- allineamento dei sistemi retributivi agli obiettivi ed ai valori aziendali, ivi inclusi gli obiettivi di sviluppo sostenibile che tengono conto, tra l'altro, dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG), alle strategie di lungo periodo e alle politiche di prudente gestione del rischio delle società appartenenti al Gruppo; con particolare riferimento ai ruoli che si occupano di servizi di investimento, in coerenza con le buone prassi EBA e in continuità con il percorso avviato lo scorso anno, definizione di obiettivi specifici in ambito ESG;
- incentivi allineati ai rischi assunti ed al capitale necessario a fronteggiare le attività intraprese e strutturati in modo da evitare l'insorgere di potenziali conflitti di interesse;
- coerenza con (a) le priorità definite dal Piano industriale 2024-2026 e tenuto conto del contributo al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs o *Sustainable Development Goals*) così come definiti dall'Assemblea Generale dell'ONU nell'ambito dell'Agenda 2030, per supportare le aziende nella definizione di strategie correlate alle priorità di business sempre più orientate alla sostenibilità dell'attività d'impresa e (b) i target di sostenibilità definiti nel nuovo Piano industriale 2024-2026 in termini di attività di business (cd. impatti indiretti), operazioni dirette (cd. impatti diretti) e posizionamento istituzionale;
- coerenza con la raccomandazione n. 27 del Codice CG, prevedendo, per gli amministratori esecutivi e per il *top management* obiettivi di performance predeterminati, misurabili e legati in parte significativa a un orizzonte di lungo periodo, nonché coerenti con gli obiettivi strategici della Società e finalizzati a promuoverne il successo sostenibile. In particolare, gli obiettivi di sostenibilità sono misurabili in relazione a specifici parametri legati all'ESG Masterplan della Banca.

Per ulteriori dettagli sui sistemi di incentivazione e remunerazione si rimanda alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, pubblicata sul sito istituzionale di Banco Desio.

6 GESTIONE CONFLITTI DI INTERESSI

Il Gruppo adotta un sistema di gestione dei conflitti di interessi che tiene anzitutto conto del quadro normativo e regolamentare vigente, nell'ambito del quale è richiesto che la Capogruppo si doti, a livello sia individuale che consolidato, di processi volti alla prevenzione,

individuazione e gestione di specifiche fattispecie di conflitto di interessi (da quelle connesse ai soggetti apicali a quelli attinenti alle operazioni o attività più rilevanti).

Più nel dettaglio, le citate previsioni normative riguardano:

- le operazioni con “parti correlate” ai sensi del Regolamento Consob e quelle con “soggetti collegati”, così come identificati dalle Disposizioni di Vigilanza, regolate nel Regolamento OPC;
- i conflitti relativi alle situazioni in cui gli esponenti aziendali si trovino a contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita direttamente o indirettamente con la Banca, ai sensi di quanto disposto dall'art. 136 del TUB, anch'esse contenute nel Regolamento OPC;

Il tema dei conflitti d'interesse con riferimento ai diversi ambiti di operatività aziendale (erogazione del credito, servizi d'investimento, ecc.) è oggetto di un approccio prudenziale da parte della Banca. Attualmente si segnalano, le seguenti principali normative interne operanti in materia:

- il Regolamento OPC;
- la “Policy” contenente le regole generali per la gestione dei conflitti di interesse in materia di servizi d'investimento.

La Banca ha adottato, ai sensi dell'art. 2391-bis del Codice Civile e dell'art. 53 TUB, il Regolamento OPC, che disciplina, tra l'altro, il ruolo del Comitato Operazioni con Parti Correlate della Banca. Tale Comitato, di natura consultiva, è competente a ricevere informative e/o a rilasciare pareri, in taluni casi anche vincolanti, sulle operazioni con parti correlate e soggetti collegati così come articolate, a seconda dei criteri quantitativi e qualitativi stabiliti dal Regolamento Consob e dalle Disposizioni della Banca d'Italia in materia, nel Regolamento OPC della Banca, laddove - oltre alle modalità di funzionamento del COPC - sono disciplinate diverse fattispecie di esenzione, totale o parziale, in relazione all'ammontare esiguo o alla natura ordinaria, nonché all'appartenenza al gruppo della controparte dell'operazione (in assenza di interessi significativi di altre parti correlate e soggetti collegati).

Banco Desio ha inoltre adottato la “Policy” contenente le regole generali per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse, che ha l'obiettivo di illustrare le linee guida che il Gruppo ha adottato con riferimento alla gestione dei conflitti di interesse nella prestazione dei servizi ed attività di investimento, dei servizi accessori o di una combinazione di tali servizi, a seguito del recepimento, nell'ordinamento giuridico italiano, delle Direttive “MiFID”.

La Capogruppo ha istituito e aggiorna in modo regolare un registro nel quale riporta, annotando i tipi di servizi di investimento o accessori interessati, le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

7 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

7.1 Caratteristiche generali del Sistema dei Controlli del Gruppo BDB

Il Banco Desio, in qualità di Banca e Capogruppo dell'omonimo Gruppo Bancario ed in coerenza con quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza sul sistema dei controlli, ha adottato una *policy* di Gruppo "Policy di Coordinamento e dei flussi informativi del Sistema dei Controlli Interni" che definisce le linee guida del sistema dei controlli interni del Gruppo attraverso la declinazione dei principi di riferimento e la definizione delle responsabilità degli Organi e delle funzioni con compiti di controllo che contribuiscono, a vario titolo, al corretto funzionamento del sistema dei controlli interni, nonché l'individuazione delle modalità di coordinamento e dei flussi informativi che favoriscono l'integrazione del sistema. Il documento rappresenta la cornice di riferimento del sistema dei controlli interni nella quale si inquadrano i principi e le regole sui controlli cui devono ispirarsi e ricondursi i documenti normativi emanati all'interno del Gruppo con riferimento a specifici ambiti della vigilanza prudenziale. Le Società Controllate recepiscono tale Policy.

Il Sistema dei Controlli Interni e di Gestione dei Rischi è integrato negli assetti organizzativi e di governo societario adottati dal Gruppo. Le disposizioni operative e informative di dettaglio in merito ai controlli posti in essere, ai vari livelli, sui processi aziendali sono contenute in specifica normativa di funzione e Procedure Interne.

Il Sistema dei Controlli Interni e di Gestione dei Rischi è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi. In particolare, le banche sono assoggettate ad una disciplina sul sistema di controllo interno e gestione dei rischi dettata dalla normativa di vigilanza sull'attività bancaria e sulla prestazione dei servizi di investimento, emanata da Banca d'Italia e Consob in attuazione del TUB e del TUF.

Banco Desio, come meglio illustrato *infra*, ha istituito, come momento di coordinamento esclusivo delle Funzioni Aziendali di Controllo, un apposito Comitato di Coordinamento delle Funzioni di Controllo ("**CCFC**").

Il sistema dei controlli interni, in coerenza con la normativa in vigore, è basato su tre livelli di controllo:

- il primo livello di controllo è costituito dai c.d. "Controlli di linea", diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni, effettuati dalle stesse strutture operative e di business (c.d. "funzioni di I livello");
- il secondo livello è costituito dai controlli sui rischi e sulla conformità, che hanno l'obiettivo di assicurare, tra l'altro, la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi; il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni; la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione. Le funzioni preposte a tali controlli (c.d. "Controlli di II° livello") sono la Direzione Risk Management e la Direzione Compliance & Antiriciclaggio costituita dall'Area Compliance e dall'Area Antiriciclaggio. Tali Direzioni sono a riporto funzionale dell'Amministratore Delegato e a riporto gerarchico del Consiglio di Amministrazione. L'Ufficio Convalida Interna è collocato a riporto gerarchico della Direzione Risk Management. La responsabilità della funzione di controllo dei rischi ICT e di sicurezza prevista dalle Disposizioni di Vigilanza è attribuita dalla Banca alla Funzione Compliance e alla Funzione Risk Management nei rispettivi ambiti di competenza. Tutte queste funzioni di controllo di secondo livello assicurano comunque un diretto riporto informativo al Consiglio di Amministrazione;
- il terzo livello è costituito dai controlli di revisione interna (c.d. Internal Audit), volti a verificare il regolare andamento dell'operatività della Banca e di valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema dei controlli interni, portando all'attenzione degli organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e presidio degli stessi. Il preposto ai controlli interni è individuato nel Responsabile della Direzione Internal Audit. Detta Direzione (funzione di controllo di terzo livello) è collocata a riporto gerarchico del Consiglio di Amministrazione.

Banco Desio svolge in outsourcing le Funzioni di *internal audit*, *risk management*, *compliance* e antiriciclaggio per la Società Controllata Fides S.p.A. Nel modello di accentramento adottato nell'ambito del Gruppo Banco Desio, i Responsabili delle predette Funzioni della Capogruppo sono Responsabili anche delle corrispondenti Funzioni delle singole Società Controllate, all'interno delle quali sono nominati i rispettivi Referenti, che riportano funzionalmente ai Responsabili della Capogruppo e gerarchicamente al Consiglio di Amministrazione delle Società Controllate. Tale modello di accentramento è funzionale anche all'attività di direzione e coordinamento del Gruppo Bancario di cui al paragrafo 8.

7.2 Ruolo degli Organi Societari

Fermo restando quanto indicato negli ulteriori paragrafi del presente Progetto, viene di seguito illustrato il ruolo dei principali soggetti / funzioni in materia di Sistema dei Controlli Interni.

7.2.1 CDA

In materia di Sistema dei Controlli Interni, l'organo con funzione di supervisione strategica della Capogruppo, identificato nel Consiglio di Amministrazione, ha la responsabilità di valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del complessivo Sistema, garantendo la chiara distinzione di compiti tra funzioni, nonché la prevenzione dei conflitti di interesse.

Il Consiglio, con il supporto del Comitato Rischi e Sostenibilità e tenendo conto di quanto proposto dall'Amministratore Delegato, è chiamato a definire e approvare l'assetto complessivo di governo e organizzativo della Banca, le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, la propensione al rischio e le politiche e i processi di governo di gestione dei rischi. Il Consiglio è anche responsabile dell'indirizzo e controllo del sistema informativo (compresa la supervisione dell'analisi del rischio ICT e di sicurezza) e della continuità operativa.

Inoltre, il Consiglio approva, previo parere del Comitato per il Controllo sulla Gestione, la costituzione delle FAC - delineandone compiti e responsabilità - e nomina il Dirigente Preposto ed i responsabili delle FAC.

Il Consiglio esamina le relazioni predisposte, con cadenza almeno annuale, dalle FAC e approva il programma annuale di attività, compreso il piano pluriennale di *audit* predisposto dal responsabile della funzione di revisione interna, previo esame del Comitato Rischi e Sostenibilità e del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Il Consiglio, nell'esercizio delle proprie funzioni di supervisione strategica e di indirizzo sul sistema dei controlli interni e sulla materia dei rischi, è supportato dal Comitato Rischi e Sostenibilità.

7.2.2 Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione ha compiti di vigilanza sul sistema di controllo interno ed esercita un ruolo attivo nella supervisione dell'efficacia del sistema di controllo interno.

Più in dettaglio, il CCG svolge compiti di vigilanza:

- ✓ sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
- ✓ sull'adeguatezza, efficienza e funzionalità della struttura organizzativa
- ✓ sull'adeguatezza del sistema amministrativo contabile, sul processo di revisione legale dei conti, sull'informazione contabile e finanziaria e sulla rendicontazione di sostenibilità

- ✓ sull'adeguatezza, efficienza e funzionalità del sistema dei controlli interni
- ✓ sull'adeguatezza, efficienza e funzionalità del processo di governo e gestione dei rischi e del piano di continuità operativa
- ✓ sul rispetto delle norme in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo;
- ✓ sulle operazioni con parti correlate e soggetti collegati.

Il CCG esprime pareri sui programmi strategici e sulle operazioni rilevanti e collabora con la società di revisione legale. Inoltre, vigila sulle procedure per la gestione dei rischi, ivi inclusa la valutazione dei rischi operativi/informatici, finanziari e di *compliance* e fornisce supporto nella valutazione periodica del sistema di controllo interno al fine di effettuare un monitoraggio costante dell'efficacia e dell'efficienza dei controlli. A tal riguardo propone adeguamenti al sistema di controllo interno al fine di miglioramento dei relativi presidi.

Come anticipato al precedente paragrafo 3.4.2.2, in materia di controlli interni il CCG svolge altresì alcune funzioni anche in coordinamento con il CRS, quale l'esame dei programmi di attività (ivi incluso il piano di *audit*).

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato dispone di adeguati flussi informativi da parte degli altri Organi e delle funzioni aziendali, anche di controllo, in ogni caso secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare applicabile e in particolare dalle Disposizioni di Vigilanza.

Al Comitato sono in particolare trasmessi dalle funzioni di controllo i programmi di attività, le relazioni periodiche predisposte, con cadenza almeno annuale, nonché i flussi informativi relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali con particolare riferimento a violazioni o carenze rilevanti riscontrate.

Il Comitato scambia informazioni di reciproco interesse e si coordina per lo svolgimento dei rispettivi compiti con il Comitato Rischi e Sostenibilità, anche in relazione agli atti e alle informative di interesse comune.

7.2.3 Comitato Rischi e Sostenibilità

Il Comitato Rischi e Sostenibilità assiste con funzioni istruttorie, propositive e consultive il Consiglio di Amministrazione nelle valutazioni e decisioni in materia di rischi e sistema di controlli interni. In particolare, il CRS supporta il CdA nell'esercizio delle funzioni di supervisione strategica in materia di:

- ✓ modello di business, indirizzi strategici e propensione al rischio;

- ✓ governo societario e struttura organizzativa;
- ✓ sistema dei controlli interni;
- ✓ la propensione al rischio, politiche di governo dei rischi e processo di gestione dei rischi;
- ✓ sistemi informativi e continuità operativa.

Per i dettagli sui compiti e le attribuzioni del Comitato si rimanda integralmente al paragrafo 3.5.1.1.

7.2.4 Amministratore Delegato e/o Direttore Generale

L'Amministratore Delegato e/o Direttore Generale (cfr. paragrafo 4.1) è attribuito il ruolo di *Chief Executive Officer* incaricato dell'istituzione e del mantenimento sistema di controllo interno e di gestione dei rischi in conformità al Codice di Corporate Governance¹⁴. Nell'ambito "Sistema di controllo interno e gestione dei rischi", ferme restando le prerogative del Consiglio di Amministrazione, del CRS nonché del CCG, svolge, avvalendosi del supporto delle funzioni di controllo interno, compiti di monitoraggio e coordinamento del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi nel suo complesso, con l'obiettivo di assicurare il mantenimento dell'efficacia dello stesso. L'Amministratore Delegato cura inoltre l'esecuzione delle linee di indirizzo definite al Consiglio di Amministrazione per quanto attiene al Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, affinché ne sia garantita nel continuo la completezza, l'adequatezza, la funzionalità e l'affidabilità.

Al Direttore Generale (ruolo attualmente rivestito dalla stessa persona dell'Amministratore Delegato) compete, in particolare, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

7.3 Ruolo dei Comitati Gestionali

7.3.1 Comitato di Coordinamento delle Funzioni di Controllo (CCFC)

Fermi restando la reciproca indipendenza e i rispettivi ruoli delle FAC, il Comitato di Coordinamento delle Funzioni di Controllo ha la finalità di garantire il coordinamento tra le FAC. In particolare, ha il compito di condividere le analisi svolte riguardo criticità di maggior rilievo rilevate, le eventuali novità rilevanti in ambito normativa regolamentare, le eventuali comunicazioni rilevanti da parte delle Autorità di Vigilanza, le valutazioni relative ad eventuali nuove operatività e/o singole operazioni di impatto significativo in termini di rischio, i possibili piani di intervento per le

¹⁴ Cfr. nota 12.

debolezze di criticità maggiore rilevate e le strutture deputate alla relativa realizzazione, lo stato di avanzamento degli interventi riportati nel Tableau de Bord dalle diverse FAC.

7.3.2 Comitato Gestionale Rischi (CGR)

Il Comitato Gestionale Rischi prende visione di tutta la documentazione in tema rischi che le FAC portano all'attenzione del CRS e/o del CdA, secondo gli ordinari flussi informativi previsti, assicurando in tal modo opportuno allineamento e condivisione da parte del management della Banca delle proposte, in tema di rischio, verso il CdA.

Inoltre, il Comitato Gestionale Rischi assicura adeguata discussione e valutazione di tutta la documentazione tempo per tempo prodotta, anche su stimolo del Presidente, per il monitoraggio dell'andamento aziendale, nonché le proposte che le funzioni ritengono di presentare ai fini di una efficace gestione dei rischi aziendali, in coerenza con il Risk Appetite approvato dal CdA.

7.4 Le funzioni aziendali di controllo

7.4.1 Internal Audit (“Chief Audit Officer o “CAE”)

La Funzione di Internal Audit della Capogruppo ha il compito di valutare, fra l'altro, l'efficacia e l'efficienza del complessivo Sistema dei controlli Interni della Banca e del Gruppo. A tal fine svolge nel continuo verifiche operative, anche in loco, finalizzate ad appurare la regolarità operativa e la corretta gestione dei rischi. In tale ambito riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione, collabora con le altre funzioni di controllo dei rischi nel processo di gestione degli stessi attraverso la condivisione degli esiti della propria attività di monitoraggio e informa l'Amministratore Delegato sugli esiti delle verifiche.

La funzione supervisiona le attività di *audit* svolte dalle strutture delle Società Controllate secondo la metodologia e il piano definiti dalla Capogruppo, impartendo le relative disposizioni e fornendo la necessaria assistenza. Effettua, inoltre, verifiche mirate presso le Società Controllate. I compiti della funzione sono definiti nel Regolamento Audit Charter e rispettivo Manuale di Audit.

7.4.2 Risk Management (“Chief Risk Officer” o “CRO”)

La Funzione Risk Management, che riporta gerarchicamente al Consiglio di Amministrazione e funzionalmente all'Amministratore Delegato, ha il compito di supportare il governo dei rischi aziendali e di Gruppo in coerenza con le strategie, i piani e le politiche di rischio definite e nel rispetto della normativa primaria, secondaria e aziendale. La Funzione ha il compito di individuare, misurare, monitorare e mitigare l'esposizione del Banco

e del Gruppo alle diverse tipologie di rischio, coordinando anche le attività progettuali per la definizione e l'implementazione di modelli, metodologie e strumenti di valutazione e misurazione e sviluppando un sistema di reportistica integrato per il monitoraggio dei rischi. In particolare, con riferimento al Gruppo, assicura il processo integrato di gestione del rischio, verificando che la gestione sia in linea con gli obiettivi stabiliti con il sistema dei limiti operativi. La funzione supervisiona le attività svolte dalle strutture delle Società Controllate secondo la metodologia e il piano definiti dalla Capogruppo, impartendo le relative disposizioni e fornendo la necessaria assistenza.

I principali compiti della funzione sono definiti nella normativa interna tipica della funzione che suddivide in Policy (es. Policy per la definizione del Risk Appetite Framework, Policy sul Ciclo di vita e Governance dei modelli AIRB, Policy Rischio Tasso e Differenziali Creditizi del Banking Book ecc.), Regolamenti di Processo e Manuali Operativi (es. RP MO attribuzione e aggiornamento del Rating, RP e MO ICAAP/ILAAP Contingency Funding e Recovery Plan ecc.). Completa il set normativo della Funzione Risk Management il Regolamento OMR.

La Funzione Risk Management opera, come detto, anche in veste di funzione di controllo rischi ICT e di sicurezza; infatti, la responsabilità della nuova funzione di controllo dei rischi ICT e di sicurezza introdotta dal 40° agg.to delle Disposizioni di Vigilanza è stata attribuita da Banco Desio alla Funzione Compliance e alla Funzione Risk Management nei rispettivi ambiti di competenza.

All'interno della Funzione Risk Management è incardinata la Funzione di Convalida Interna che ha il compito di validare i modelli e le metodologie interne utilizzate dal Gruppo per la gestione dei rischi. Nello specifico, la Funzione di Convalida Interna è chiamata a valutare, in fase di primo impianto e nel continuo, l'adeguatezza degli aspetti metodologici, organizzativi e di processo delle componenti rilevanti del Sistema di Rating Interno a fini AIRB. I compiti e le attività della funzione a riguardo sono declinati nel Regolamento di Convalida del Sistema di Rating Interno.

7.4.3 Compliance & Antiriciclaggio (“Chief Compliance & AML Officer” o “CCO”)

All'interno della Direzione Compliance & Antiriciclaggio, che riporta gerarchicamente al Consiglio di Amministrazione e funzionalmente all'Amministratore Delegato, sono incardinate le Funzioni Compliance e Antiriciclaggio. Il Responsabile della Direzione assume direttamente gli incarichi di responsabile della funzione di conformità, di responsabile della funzione antiriciclaggio ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza e di Sanctions Compliance Officer ai sensi degli Orientamenti EBA 2024/14 (incarico di recente istituzione).

La Funzione Compliance ha il compito di gestire e presidiare il rischio di non conformità alle norme esterne e interne, relativamente a tutte le attività aziendali. Per permettere il corretto presidio del rischio di non conformità, la Compliance ha pieno accesso a tutte le attività del Banco e del Gruppo. La funzione supervisiona le attività svolte dalle strutture delle Controllate secondo la metodologia e il piano definiti dalla Capogruppo,

impartendo le relative disposizioni e fornendo la necessaria assistenza. I compiti della funzione sono definiti nella "Policy per la gestione del rischio di compliance" e nel "Regolamento di Processo valutazione del rischio di compliance". Come anticipato al precedente paragrafo 7.4.2, la Funzione Compliance, insieme alla Funzione Risk Management, opera anche in veste di funzione di controllo rischi ICT e di sicurezza, per quanto di competenza.

La Funzione Antiriciclaggio svolge, secondo un modello accentrato, attività di presidio della gestione del "rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo" per il Gruppo, e del rischio di violazione ed elusione delle misure restrittive, in linea la normativa europea e nazionale applicabile e con gli assetti di controllo interno richiesti dalla Vigilanza. Attraverso il Delegato per la Segnalazione di Operazioni Sospette effettua le segnalazioni di operazioni sospette e intrattiene rapporti con le Autorità di Vigilanza del settore (UIF, Ministero dell'Economia e delle Finanze, autorità investigative, ecc.). I compiti della funzione sono definiti nella "Policy antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo" e relativo Regolamento di Processo, e nella "Policy in materia di misure restrittive e sanzioni internazionali" e nel correlato Regolamento di Processo (in fase di emanazione). La Funzione supervisiona le attività svolte dalle strutture delle Società Controllate secondo la metodologia e il piano definiti dalla Capogruppo, impartendo le relative disposizioni e fornendo la necessaria assistenza.

7.5 Altre funzioni di controllo

7.5.1 Dirigente Preposto

Il Dirigente Preposto viene nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere obbligatorio dell'organo di controllo, nonché il parere degli eventuali Comitati endoconsiliari competenti. Il Dirigente Preposto deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per i responsabili delle principali funzioni aziendali ai sensi del Decreto MEF, nonché avere una specifica competenza in materia di (i) informativa contabile relativa ad emittenti quotati in mercati regolamentati, (ii) rendicontazione di sostenibilità redatta ai sensi delle disposizioni applicabili in materia e (iii) gestione o controllo delle relative procedure amministrative e di rendicontazione finanziaria e di sostenibilità, maturata per un periodo di almeno tre anni come richiesto dallo Statuto.

Il Dirigente Preposto, attualmente collocato a diretto riporto dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale, svolge le funzioni previste dalla normativa *pro tempore* applicabile e, in particolare, ha il compito di predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario al fine di attestare che gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato (e relativi all'informativa contabile anche infrannuale), corrispondono alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il Dirigente preposto ha altresì il compito di attestare che la rendicontazione di sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione è redatta conformemente agli standard di rendicontazione applicabili ai sensi del D.lgs. 125/24 (di recepimento della Direttiva (UE) 2022/2464, Corporate Sustainability Reporting Directive) e con le specifiche adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2020/852 (cd. Regolamento Tassonomia).

Il Dirigente Preposto, mediante l'Area Bilancio e Sostenibilità di Capogruppo, come definito nella struttura di governance della sostenibilità, ha il compito di supportare l'Alta Direzione nella gestione di tutte le questioni di responsabilità sociale e ambientale, coordinando le iniziative in materia e monitorando il posizionamento del Gruppo Banco Desio su questi temi.

Il Dirigente Preposto, mediante l'Area Bilancio e Sostenibilità di Capogruppo, supporta il CCG di Banco Desio (in qualità di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.lgs. 39/2010) e gli organi di controllo delle Società Controllate nel monitoraggio degli incarichi conferiti alla società di revisione e alla sua rete.

Al Dirigente Preposto sono stati conferiti poteri e mezzi adeguati allo svolgimento delle proprie funzioni. Riguardo i mezzi, il Dirigente Preposto opera (a) con risorse specifiche dedicate nell'ambito del budget annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione del Banco e (b) con una struttura organizzativa dedicata di cui valuta nel tempo l'adeguatezza e ne rappresenta le eventuali necessità di adeguamento di cui l'Amministratore Delegato tiene conto, in considerazione dell'evoluzione del contesto normativo o competitivo di riferimento, così come degli eventi che possano in qualsivoglia modo influenzare in misura significativa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria del Banco o del Gruppo.

Quanto ai poteri del Dirigente Preposto si richiamano, in particolare, i seguenti:

- partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del CCG e del CRS in cui sono previsti all'ordine del giorno argomenti che hanno impatto sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria e nei casi in cui sono discussi argomenti pertinenti la propria attività;
- partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del CCFC;
- accedere a tutti i documenti delle delibere degli Organi Sociali e dei comitati manageriali che hanno riflessi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca e del Gruppo;
- proporre al Consiglio di Amministrazione l'adozione di atti di indirizzo verso le Società del Gruppo in merito all'assetto organizzativo della struttura amministrativa e di controllo;

- redigere o modificare, sentito il parere delle strutture operative, le procedure aziendali rappresentative dei processi afferenti alle aree sottoposte alla diretta responsabilità del Dirigente Preposto, incluse le parti di procedura che, nell'ambito di processi gestionali trasversali, descrivono attività rilevanti ai fini dei compiti e delle responsabilità assegnategli;
- ottenere all'interno della Banca o delle Società controllate del Gruppo informazioni di carattere gestionale legate ad eventi che possano in qualsivoglia modo influenzare in misura significativa l'andamento della Banca e del Gruppo;
- accedere liberamente ad ogni informazione, documentazione e/o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dal presente documento, conservati presso qualsiasi funzione aziendale;
- avvalersi di qualsiasi funzione aziendale (tra cui le FAC) per lo svolgimento dei compiti assegnati nonché di consulenze esterne.

7.5.2 ODV

Si rinvia integralmente al paragrafo 3.6.

7.5.3 Revisione legale dei conti

In Banco Desio, quale società con azioni quotate su mercati regolamentati e, dunque, Ente di Interesse Pubblico ai sensi della normativa in materia, l'attività di revisione legale dei conti spetta per legge in via esclusiva a una società di revisione (revisore legale). Nella relazione di revisione, il revisore legale formalizza il proprio giudizio professionale sul bilancio d'esercizio e consolidato, maturato in seguito alle attività di revisione svolte e alle conclusioni raggiunte sulla scorta degli elementi probativi acquisiti. Nella relazione di revisione è altresì espresso il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio e sulla loro conformità rispetto alle richieste provenienti dalle norme di legge. Inoltre, la relazione di revisione contiene il giudizio sulla conformità del bilancio alle disposizioni del Regolamento delegato (UE) 2019/815 (c.d. "Regolamento ESEF"). La relazione di revisione sul bilancio include le c.d. "Key Audit Matters", vale a dire gli aspetti che, secondo il giudizio professionale del revisore, sono stati maggiormente significativi nell'ambito della revisione contabile del bilancio in esame. Alla società di revisione è inoltre affidata la revisione contabile limitata sulla relazione semestrale consolidata e, su base volontaria, la revisione contabile limitata sulla relazione trimestrale consolidata.

Con riferimento alla Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità, inclusa nella Relazione sulla gestione, la società di revisione svolge attività di *limited assurance* ed esprime le proprie conclusioni circa la sua conformità (i) alle norme del D. Lgs. 125/2024 che ne disciplinano i criteri di redazione e (ii) all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del Regolamento (UE) 2020/852.

Al fine di presidiare il rispetto della normativa riguardante la società incaricata della revisione legale delle società del Gruppo, assicurando condizioni per la salvaguardia dell'indipendenza del revisore, Banco Desio applica la policy per la "Selezione del revisore legale e conferimento a questi e alla sua rete di altri incarichi", con cui è stato istituito un sistema di supervisione finalizzato a monitorare la natura e l'ammissibilità delle proposte d'incarico per la prestazione di servizi da parte del revisore e di soggetti a questi collegati.

La società di revisione del Gruppo Banco Desio è KPMG S.p.A. a cui l'Assemblea ordinaria del 23 aprile 2021 ha conferito l'incarico per gli esercizi 2021-2029, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

7.5.4 Whistleblowing e Recovery

Inoltre, il Gruppo si è dotato di un sistema interno di segnalazione delle violazioni (c.d. "Whistleblowing"), aggiornato nel corso del 2023 in occasione dell'entrata in vigore del D.Lgs. 24/2023 di recepimento della Direttiva UE 2019/1937, per la cui descrizione si rinvia integralmente al Rendicontazione di Sostenibilità.

In aggiunta, in ossequio alla Direttiva 2014/59/UE – Bank Recovery and Resolution Directive e dei due Decreti Legislativi (Decreto Legislativo n. 180 e Decreto Legislativo n. 181) che recepiscono in Italia la Direttiva suddetta, la Banca ha predisposto e aggiorna annualmente un "Recovery Plan" o "Piano di risanamento" (di seguito anche "Piano") per fronteggiare situazioni di crisi, inquadrati organicamente nelle logiche aziendali di governo del rischio, coerenti con il Risk Appetite Framework (RAF) e basate sul monitoraggio di indicatori contenuti nelle Guidelines EBA in materia e sulla selezione di opzioni di risanamento e di procedure di recovery. Il Piano si inquadra nel contesto normativo indicato ed è, in particolare, redatto in ottemperanza a quanto disposto dalla Banca d'Italia e comunicato dalla stessa con apposite note. Il Piano è stato redatto considerando il perimetro di consolidamento prudenziale ("Gruppo CRR Brianza Unione"). Le scelte inerenti all'approvazione e gestione del Piano di Risanamento fanno capo al CdA quale Organo con funzione di supervisione strategica.

7.6 PROCESSO DI INFORMATIVA FINANZIARIA – SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI E DI CONTROLLO INTERNO IN RELAZIONE AL PROCESSO DI INFORMATIVA FINANZIARIA

Il presidio sull'affidabilità dei documenti contabili societari, del processo di informativa finanziaria e della rendicontazione consolidata di sostenibilità è svolto nel rispetto delle previsioni dell'art. 154-bis TUF e delle relative disposizioni attuative.

Ai sensi della già menzionata normativa, il Dirigente Preposto esercita sull'intero Gruppo un ruolo d'indirizzo e coordinamento in materia amministrativa e di presidio del sistema dei controlli interni funzionali all'informativa contabile e finanziaria e sovrintende all'attuazione degli adempimenti di legge secondo impostazioni comuni al Gruppo, definite da specifica regolamentazione interna.

Il presidio dell'informativa finanziaria è imperniato sull'esame:

- dell'adeguatezza delle procedure utilizzati ai fini della predisposizione dei documenti contabili societari e di ogni altra comunicazione di carattere finanziario rilevante ai sensi dell'art. 154-bis. Il focus degli accertamenti è rappresentato dai controlli posti a presidio delle fasi di lavoro che, nell'ambito delle procedure aziendali, comportano la registrazione, l'elaborazione, la valutazione e la rappresentazione dei dati e delle informazioni contenute nelle comunicazioni finanziarie diffuse al pubblico;
- della completezza e della coerenza delle informazioni rese al mercato, attraverso il mantenimento di un sistema di rapporti e flussi informativi con le funzioni della Capogruppo e delle società controllate in merito agli eventi rilevanti per l'informativa finanziaria, in specie con riferimento ai principali rischi e incertezze cui esse risultano esposte.

Il presidio dell'informativa di sostenibilità viene agito attraverso attività di verifica e monitoraggio atte a garantire la conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità alla normativa di riferimento. L'aggiornamento della regolamentazione interna è stato finalizzato nel corso del 2025 a seguito dell'attesa evoluzione della normativa di riferimento.

La normativa italiana non fa esplicito rimando a standard predefiniti per valutare l'adeguatezza delle procedure amministrative e contabili e per accertare l'efficacia del relativo sistema dei controlli interni. I benchmark internazionali (di norma utilizzati anche dalle società di revisione legale dei conti) sono rappresentati dal COSO Framework in materia di sistemi di controllo interno che è stato assunto a riferimento da Banco Desio anche per il processo di rendicontazione di sostenibilità.

In ragione del perimetro di riferimento del Modello di controllo sull'informativa finanziaria a livello di Gruppo, le attività sottostanti trovano riflesso sia per la Capogruppo bancaria sia, laddove applicabili e compatibili, per le Società del Gruppo incluse nel perimetro di consolidamento.

In particolare, la valutazione dei rischi e dei controlli è condotta nel rispetto delle metodologie definite dal Dirigente Preposto, avvalendosi dell'eventuale supporto della Direzione Risk Management e della Direzione Compliance & Antiriciclaggio di Banco Desio. Ai fini della valutazione dei rischi e dei controlli collegati agli aspetti del sistema informativo, il Dirigente Preposto si avvale dell'eventuale supporto della Direzione Operativa e Sistemi nonché, se del caso, della Direzione Internal Audit di Banco Desio.

Anche le criticità derivanti da ispezioni condotte da soggetti esterni (società di revisione, Autorità di Vigilanza) sono raccolte e valutate dalla Funzione del Dirigente Preposto sotto il profilo del rischio d'informativa finanziaria.

Nello svolgimento delle proprie attività, il Dirigente Preposto riporta:

- a) al Consiglio di Amministrazione, attraverso apposita relazione illustrativa da emettersi almeno su base semestrale e contestualmente all'approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato;
- b) all'Amministratore Delegato (che svolge anche le funzioni di CEO incaricato dell'istituzione e del mantenimento sistema di controllo interno e di gestione dei rischi), su base continuativa, oralmente e mediante la presentazione di rapporti scritti, concernenti aspetti puntuali e specifici della propria attività;
- c) al CCG, al CRS e all'ODV secondo i flussi informativi previsti, nonché sulla base delle eventuali esigenze da questi rappresentate.

7.7 NORMATIVA INTERNA DI RIFERIMENTO E FLUSSI INFORMATIVI

I compiti attribuiti alle richiamate strutture sono dettagliati nella regolamentazione interna, alla quale si rimanda integralmente, tra cui in particolare si richiamano il Regolamento Interno Organi Aziendali, la Policy di Coordinamento dei Controlli e i Regolamenti *pro tempore* vigenti dei singoli Comitati.

Per quanto attiene ai flussi informativi, la normativa interna della Banca disciplina tempistica, forme e contenuti della documentazione (anche secondo modelli *standard* di memoria e presentazione) da trasmettere ai singoli componenti degli organi societari ai fini dell'adozione delle delibere sulle materie all'ordine del giorno. Inoltre, la citata regolamentazione interna definisce anche i compiti e i doveri attribuiti ai presidenti degli organi in relazione (i) alla definizione dell'ordine del giorno; (ii) alla informazione preventiva ai componenti sulle materie all'ordine del giorno; (iii) alla verbalizzazione; (iv) alla disponibilità (anche *ex post*) della documentazione, che è in generale conservata in appositi archivi informatici riservati agli esponenti aziendali e mantenuti dalla funzione di segreteria societaria. Infine, la trasmissione delle delibere alle Autorità di Vigilanza avviene, ai sensi della normativa applicabile, secondo le deliberazioni assunte caso per caso dagli organi aziendali.

Nell'ambito della normativa interna, riferita ai diversi processi aziendali della Banca, sono altresì disciplinati i flussi informativi che riguardano il coinvolgimento dei diversi organi aziendali e il dialogo con le funzioni manageriali.

In tale ambito viene dedicata particolare attenzione ai flussi informativi tra i soggetti coinvolti nel SCI con riferimento, ad esempio, alle modalità di approvazione annuale e preventiva dei piani di attività delle funzioni di Risk Management, Compliance & Antiriciclaggio e Internal Audit da parte del Consiglio di Amministrazione; alla presentazione delle relazioni consuntive e la gestione dei punti di debolezza rilevati / gli interventi suggeriti per risolverli; analoga attenzione viene dedicata ai flussi informativi tra Capogruppo e Società Controllate.

Policy di Coordinamento dei Controlli e dei flussi informativi della Capogruppo

La Policy di Coordinamento dei Controlli definisce compiti e responsabilità degli Organi e delle funzioni di controllo all'interno del Gruppo Banco Desio (in particolare, le procedure, i momenti di coordinamento, i riporti organizzativi, e i relativi raccordi tra le predette funzioni aziendali, nonché i compiti e le responsabilità delle funzioni di controllo, le modalità di controllo delle funzioni di controllo per i cui dettagli si rimanda ai Regolamenti di Processo e Manuali Operativi delle singole funzioni, , i flussi informativi tra le diverse funzioni e tra queste e gli Organi aziendali, le modalità di coordinamento e di collaborazione eliminando gli ambiti di potenziale sovrapposizione e permettendo di sviluppare sinergie tra le funzioni stabilendo tra l'altro che il Sistema dei Controlli Interni è costituito dell'insieme delle regole, delle procedure, delle strutture organizzative e dei meccanismi di coordinamento che mirano ad assicurare essenzialmente la conformità dell'operatività delle Società del Gruppo rispetto alle strategie aziendali ed alle norme interne ed esterne. La policy inoltre definisce le modalità di assegnazione del budget alle funzioni di controllo e le modalità di valutazione dei relativi Responsabili

A tal fine, la Capogruppo, nel quadro dell'attività di direzione e coordinamento del Gruppo, disciplinata in modo organico dal "Regolamento di Gruppo" a suo tempo adottato, esercita: a) un controllo strategico sull'evoluzione delle diverse aree di attività in cui il Gruppo opera e dei rischi incombenti sul portafoglio di attività esercitate; b) un controllo gestionale volto ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale sia delle singole società sia del Gruppo nel suo insieme; c) un controllo tecnico-operativo finalizzato alla valutazione dei vari profili di rischio apportati al Gruppo dalle singole controllate.

Il Banco ha istituito, come momento di coordinamento esclusivo delle Funzioni Aziendali di Controllo, un apposito Comitato di Coordinamento delle Funzioni di Controllo, con il compito di condividere:

- le analisi svolte riguardo a criticità di maggior rilievo rilevate, anche a seguito di incidenti rilevanti occorsi nell'operatività aziendale, con particolare riferimento a quelli relativi alla rete commerciale e a quelle in ambito ICT e Sicurezza;
- le eventuali novità rilevanti in ambito di normativa regolamentare con impatto aziendale;

- le eventuali comunicazioni rilevanti da parte delle Autorità di Vigilanza e le relative risposte, nonché lo stato di avanzamento degli eventuali interventi ivi indicati;
- le valutazioni relative ad eventuali nuove operatività e/o singole operazioni di impatto significativo in termini di rischio, ivi incluso il rischio ICT e Sicurezza;
- i possibili piani di intervento per le debolezze di criticità maggiore rilevate e le strutture deputate alla relativa realizzazione;
- lo stato di avanzamento degli interventi riportati nel Tableau de Bord dalle diverse FAC, specificatamente focalizzandosi su eventuali ritardi o criticità insorte;
- i piani delle attività di controllo e i relativi stati di avanzamento, ivi comprese le attività di controllo svolte in base ad Accordo di Servizio.

8 GRUPPO BANCARIO - ENTITÀ RILEVANTI

Direzione e coordinamento delle Società Controllate

Le Società Controllate, facenti parte del Gruppo Banco Desio, si attengono alle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Autorità di Vigilanza, nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Detta attività di direzione e coordinamento viene esercitata mediante meccanismi procedurali e operativi di coordinamento che operano su tutte le Società Controllate in linea con le esigenze di governo del Gruppo secondo logiche di efficienza e snellezza dei processi e criteri di proporzionalità. Prevede altresì meccanismi di raccordo gestionali ed operativi flessibili, al fine di mantenere nel tempo l'equilibrio tra la capacità della singola Società Controllata di sviluppare autonomamente il proprio *business* e la responsabilità della Capogruppo di assicurare attraverso linee guida che tale sviluppo avvenga coerentemente con gli obiettivi strategici di Gruppo.

La funzione di coordinamento strategico, gestionale e tecnico-operativo è essenzialmente articolata come segue:

- coordinamento/controllo strategico sull'evoluzione delle diverse aree di attività in cui il Gruppo opera e dei rischi incombenti sul portafoglio di attività esercitate;
- coordinamento/controllo gestionale volto ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale sia delle singole società sia del Gruppo nel suo insieme;

- coordinamento/controllo tecnico-operativo, finalizzato alla valutazione dei profili di rischio propri e di quelli apportati al Gruppo dalla singola Società Controllata.

Ai fini di un ordinato svolgimento dell'attività di direzione e coordinamento, la Capogruppo emana disposizioni alle componenti del Gruppo, attraverso Direttive, Procedure e Punti di Coordinamento. In tale contesto, sono riconosciute specifiche funzioni agli Organi amministrativi e, a seconda delle materie, a determinate Direzioni/Aree della Capogruppo.

La Capogruppo verifica, a cura della singola Funzione competente per materia come controllo di primo livello e a cura delle Funzioni Aziendali di Controllo come controlli di secondo e terzo livello, l'adempimento delle predette Disposizioni da parte della singola Società Controllata, ferma restando la responsabilità degli Organi aziendali della stessa di assicurare la correttezza dei dati e delle informazioni a tal fine forniti.

Ciascuna Funzione della Capogruppo è responsabile, nell'ambito dei meccanismi di riporto funzionale, di contribuire - nel proprio comparto di attività - al governo unitario ed efficiente del Gruppo, svolgendo nei confronti delle strutture della singola Società Controllata specifiche attività di:

- indirizzo, declinando le linee strategiche del Gruppo in piani/budget di singole Società Controllate;
- supporto, fornendo alla singola Società Controllata assistenza nell'attuazione al proprio interno degli indirizzi di cui sopra;
- presidio e controllo, assicurando nel continuo il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, nonché la funzionalità dei processi di gestione complessiva dei rischi nell'ambito del Gruppo.

Nell'ambito dell'attività di supporto, le Funzioni della Capogruppo — oltre alle proprie funzioni di direzione e coordinamento — possono svolgere, per conto della singola Società Controllata che ne abbia disposto l'esternalizzazione presso la Capogruppo, specifiche funzioni di pertinenza delle stesse, al fine di conseguire economie di scala e di scopo garantendo nel contempo un governo unitario ed efficiente del Gruppo, nel rispetto delle decisioni assunte al riguardo dagli organi amministrativi rispettivamente della Capogruppo e della singola Società Controllata, nonché attraverso una puntuale regolamentazione definita nell'ambito di contratti di servizio formalizzati in conformità alle disposizioni vigenti in materia di esternalizzazioni.

Per le Funzioni Aziendali di Controllo cfr. anche paragrafo 7.4.

Con riferimento alle Società Controllate si segnala quanto segue e per ulteriori informazioni in merito si rinvia anche al precedente paragrafo 3 del presente Progetto.

Fides S.p.A.

Fides S.p.A. ("**Fides**") ha per oggetto sociale esclusivo lo svolgimento, nei confronti del pubblico, dell'attività finanziaria indicata nell'art. 106, comma 1, del TUB e specificata dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 53 del 2 aprile 2015 e precisamente:

- a) lo svolgimento, nei confronti del pubblico, dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma - ivi compreso ogni tipo di finanziamento di credito al consumo e acquisto di crediti - a persone o imprese, con particolare riferimento, a favore di lavoratori dipendenti e pensionati, attraverso prestiti contro cessione del quinto della retribuzione/pensione, nonché di prestiti con delegazione di pagamento, con tutte le attività conseguenti e necessarie, tanto in proprio quanto per conto di terzi;
- b) la riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e pagamento ai sensi dell'art. 2, commi 3, 6 e 6-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione dei crediti (c.d. servicing), nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione in cui la Società ha ceduto i propri attivi ed investe i propri fondi anche per il solo fine di ottemperare all'obbligo di mantenimento dell'interesse economico netto di cui al Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 e della relativa regolamentazione di attuazione; -in via subordinata rispetto alle attività di cui sopra;
- c) l'attività di intermediazione finanziaria ed, in particolare, di promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti, anche per conto di terzi;
- d) lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa (previa iscrizione negli appositi registri).

Sono Organi di Fides: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione attualmente composto da 9 membri, di designazione della Capogruppo, in carica per gli esercizi 2025-2027 ed il Collegio Sindacale, composto da un Presidente, due Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti, anch'essi in carica per tre esercizi.

Il Consiglio è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo tassativo all'Assemblea dei soci. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione di Fides le decisioni concernenti:

- l'emanazione e modifica dei regolamenti interni che disciplinano, tra l'altro, i compiti e i poteri di supervisione strategica e di gestione del Consiglio stesso e i poteri di gestione delegati al Direttore Generale in conformità alle disposizioni di vigilanza applicabili;
- la nomina e revoca del Direttore Generale e degli altri Dirigenti, nonché la determinazione dei poteri attribuiti agli stessi, a Quadri direttivi e a Impiegati della Società;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze o rappresentanze;
- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni.

Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita la competenza, non delegabile ma che potrà comunque essere rimessa all'Assemblea, sulle seguenti eventuali deliberazioni:

- la fusione per incorporazione di società possedute interamente o almeno al 90%;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale in caso di recesso di soci;
- gli adeguamenti dello statuto a norme imperative di legge;
- il trasferimento della sede della società nell'ambito del territorio nazionale.

Dynamica Retail Agenzia in attività finanziaria S.r.l.

Dynamica Retail Agenzia in attività finanziaria S.r.l. in forma abbreviata "Dynamica Agenzia S.r.l." (attualmente controllata al 100% da Dynamica Retail S.p.A.) è una società controllata in via indiretta dalla Banca attraverso Fides.

Dynamica Agenzia S.r.l. ha per oggetto esclusivo l'esercizio di agenzia in attività finanziaria di cui al comma 1 dell'art. 128-*quater* del TUB. Resta in ogni caso interdetta alla società lo svolgimento dell'attività di mediazione creditizia sotto qualsiasi forma.

Dynamica Agenzia S.r.l. non è considerata "entità rilevante" in ragione delle limitate dimensioni e complessità operativa.

Desio OBG Srl

Parimenti, non è considerata "entità rilevante" in ragione delle limitate dimensioni e complessità operativa Desio OBG S.r.l., in quanto semplice entità veicolo ai fini dell'emissione di obbligazioni bancarie garantite.

Non si prevedono mutamenti significativi dell'assetto di governo societario di Fides e/o delle altre Società Controllate ad esito dell'adozione del sistema di amministrazione e controllo monistico da parte della Capogruppo.

9 ALLEGATI

9.1 ALLEGATO 1: ORGANIGRAMMA BANCO DESIO

Si riporta di seguito l'organigramma della Banca vigente alla Data del Progetto di governo societario.

